

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1993

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

179.

**SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 MAGGIO 1993**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ALFREDO BIONDI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **TARCISIO GITTI** E DEL PRESIDENTE **GIORGIO NAPOLITANO****INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Assegnazione di progetti di legge a commissioni in sede legislativa:</b>		<b>Disegni di legge di conversione:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	13494, 13495, 13496	(Autorizzazione di relazione orale) . . .	13533,
VITO ELIO (gruppo federalista europeo)	13495		13537
<b>Dichiarazione d'urgenza di proposte di legge:</b>		<b>Disegno di legge di conversione</b> (Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento):	
PRESIDENTE . . . . .	13493, 13494	S. 1142 — Conversione in legge del decreto-legge 6 aprile 1993, n. 97, recante misure urgenti relative alle operazioni preparatorie per lo svolgimento dei referendum popolari indetti per il 18 aprile 1993. Ulteriori disposizioni in materia elettorale ( <i>approvato dal Senato</i> ) (2588).	
FILIPPINI ROSA (gruppo PSI) . . . . .	13494	PRESIDENTE . . . . .	13530, 13531
PANNELLA MARCO (gruppo federalista europeo) . . . . .	13494	BERTOLI DANILO (gruppo DC), <i>Relatore</i>	13530
<b>Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 17-21 maggio 1993:</b>		MURMURA ANTONINO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	13531
PRESIDENTE . . . . .	13537		
<b>Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa:</b>			
(Annunzio di ordinanze di archiviazione) . . . . .	13533		

179.

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.  
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

## XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1993

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge di conversione</b> (Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento):		<b>BRUNETTI MARIO</b> (gruppo rifondazione comunista) . . . . .	13507
S. 1111 — Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, recante misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni (approvato dal Senato) (2631).		<b>CASINI CARLO</b> (gruppo DC), <i>Relatore</i> . . . . .	13496
PRESIDENTE . . . . .	13531	<b>CICCIOMESSERE ROBERTO</b> (gruppo federalista europeo) . . . . .	13523
<b>BARATTA PAOLO</b> , <i>Ministro del commercio con l'estero</i> . . . . .	13531	<b>DOSI FABIO</b> (gruppo lega nord) . . . . .	13506
<b>LANDI BRUNO</b> (gruppo PSI), <i>Relatore</i> . . . . .	13531	<b>ELIA LEOPOLDO</b> , <i>Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali</i> . . . . .	13501
<b>Missioni</b> . . . . .	13493	<b>FERRI ENRICO</b> (gruppo PSDI) . . . . .	13504
<b>Per la risposta scritta ad interrogazioni:</b>		<b>GITTI TARCISIO</b> (gruppo DC), <i>Presidente della Commissione speciale per l'esame delle proposte di legge concernenti la riforma della immunità parlamentare</i> . . . . .	13503, 13518, 13528
PRESIDENTE . . . . .	13539	<b>LABRIOLA SILVANO</b> (gruppo PSI) . . . . .	13527
<b>LORENZETTI PASQUALE MARIA RITA</b> (gruppo PDS) . . . . .	13539	<b>LUCARELLI LUIGI</b> (gruppo PSI) . . . . .	13525
<b>Progetti di legge:</b>		<b>NOVELLI DIEGO</b> (gruppo movimento per la democrazia: la Rete) . . . . .	13513
(Proroga del termine ad una Commissione in sede redigente) . . . . .		<b>PAGGINI ROBERTO</b> (gruppo repubblicano) . . . . .	13514
PRESIDENTE . . . . .	13532, 13533	<b>PAISSAN MAURO</b> (gruppo dei verdi) . . . . .	13509
<b>MARTINAT UGO</b> (gruppo MSI-destra nazionale) . . . . .	13533	<b>SCOTTI VINCENZO</b> (gruppo DC) . . . . .	13526
<b>TRIPODI GIROLAMO</b> (gruppo rifondazione comunista) . . . . .	13532	<b>SGARBI VITTORIO</b> (gruppo liberale) . . . . .	13521
<b>VITO ELIO</b> (gruppo federalista europeo) . . . . .	13532	<b>WIDMANN JOHANN GEORG</b> (gruppo misto-SVP) . . . . .	13505
<b>Proposta di legge costituzionale</b> (Seguito della discussione e approvazione):		<b>Proposta di modificazione dell'articolo 18 del regolamento (deliberazioni dell'Assemblea concernenti le richieste di autorizzazione a procedere) (Doc. II, n. 16).</b> (Discussione):	
<b>VIOLANTE</b> ed altri; <b>FINI</b> ed altri; <b>PAPPALARDO</b> ; <b>BATTISTUZZI</b> ed altri; <b>PIERLUIGI CASTAGNETTI</b> ed altri; <b>ALFREDO GALASSO</b> ed altri; <b>TASSI</b> ; <b>PAISSAN</b> ed altri; <b>BINETTI</b> ed altri; <b>BOSSI</b> ed altri; <b>MASTRANTUONO</b> ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e modificata, in prima deliberazione, dal Senato) (86-445-529-534-620-806-841-851-854-898-1055/B).		PRESIDENTE . . . . .	13534, 13535, 13537
PRESIDENTE . . . . .	13496, 13501, 13503, 13504, 13505, 13506, 13507, 13509, 13510, 13511, 13513, 13514, 13516, 13518, 13521, 13523, 13525, 13526, 13527, 13528, 13529	<b>PASSIGLI STEFANO</b> (gruppo repubblicano), <i>Relatore</i> . . . . .	13534
<b>BARGONE ANTONIO</b> (gruppo PDS) . . . . .	13510	<b>ROSSI LUIGI</b> (gruppo lega nord) . . . . .	13535
<b>BERSELLI FILIPPO</b> (gruppo MSI-destra nazionale) . . . . .	13516	<b>Sul comportamento del deputato Vittorio Sgarbi nel corso di una seduta del Senato:</b>	
<b>BIANCO GERARDO</b> (gruppo DC) . . . . .	13503	PRESIDENTE . . . . .	13538, 13539
<b>BIONDI ALFREDO</b> (gruppo liberale) . . . . .	13511	<b>MARRI GERMANO</b> (gruppo PDS) . . . . .	13538
		<b>Sull'ordine dei lavori:</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	13530
		<b>Sul processo verbale:</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	13493
		<b>TASSI CARLO</b> (gruppo MSI-destra nazionale) . . . . .	13493
		<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> . . . . .	13539

**La seduta comincia alle 10,30.**

GIULIO MACERATINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

**Sul processo verbale.**

CARLO TASSI. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Evidentemente si tratta di un errore di proto, ma — e per me non è una qualificazione ma una squalificazione — nell'indice del resoconto stenografico della seduta dell'11 maggio 1993 sono indicato come appartenente al gruppo del PSI. Voglio segnalare che non ho mai avuto alcuna intenzione di abbassarmi così. Ritengo che la mia qualifica di appartenenza al gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale debba essere ripristinata al più presto, anche sotto il profilo tipografico.

PRESIDENTE. Gli errori del proto sono sempre possibili, come lei sa, onorevole Tassi: prendo comunque atto della sua precisazione e assicuro che l'errore sarà corretto nell'edizione definitiva del resoconto stenografico: questo per far sì che la sue appartenenze non vengano messe in discussione, come del resto quelle di nessuno.

Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Agrusti, Asquini, Giorgio Carta, Caveri, Parigi, Rutelli e Spini sono in missione a decorrere della seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono venticinque come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

**Dichiarazione di urgenza di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che il presidente del gruppo parlamentare federalista europeo ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge:

Proposta d'iniziativa popolare: «Norme per l'elezione della Camera dei deputati attraverso un sistema uninominale maggioritario ad un turno con parziale correttivo proporzionale» (889).

Su questa richiesta in base all'articolo 69, comma 2, del regolamento, possono parlare un oratore contro e uno a favore.

MARCO PANNELLA. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO PANNELLA. Signor Presidente, credo che la richiesta d'urgenza da noi avanzata sia nelle cose, nelle dichiarazioni del Governo e nella situazione che viviamo. Il 1° ottobre scorso non abbiamo avuto molta fortuna nel chiedere un'urgenza che non fu concessa a tale proposta di legge che — ritengo — sia di grande rilievo considerato il numero di adesioni che ha ricevuto, le stesse che ha ottenuto il referendum istituzionale votato il 18 aprile. Si tratta del famoso testo «fotocopia» di cui tutti abbiamo sentito parlare in relazione all'esito referendario sul sistema elettorale al Senato.

Mi auguro, quindi, che non vi siano difficoltà nell'accoglimento della richiesta di dichiarazione d'urgenza sulla proposta di legge n. 889, anche in considerazione del fatto che in Commissione affari costituzionali il dibattito sul tema oggetto del provvedimento è già stato aperto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare contro, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza per la proposta di legge n. 889.

*(È approvata).*

Avverto che tale dichiarazione di urgenza si estende anche agli altri progetti di legge abbinati alla proposta di legge di iniziativa popolare n. 889 in corso di esame presso la I Commissione (Affari costituzionali) in sede referente.

Avverto inoltre che, a seguito della deliberazione adottata, il termine già assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali) per presentare la relazione all'Assemblea sulla proposta di legge n. 889 è anticipato al 31 maggio 1993.

Comunico che il prescritto numero di deputati ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge:

Filippini ed altri: «Istituzione del Servizio nazionale per la protezione ambientale» (2478).

Su questa richiesta in base all'articolo 69, comma 2, del regolamento, possono parlare un oratore contro e uno a favore.

ROSA FILIPPINI. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSA FILIPPINI. Signor Presidente, si tratta della proposta di legge che rappresenta l'evidente seguito — anche se ha anticipato cronologicamente uno dei nove referendum sul quale siamo stati chiamati a votare il 18 aprile — dell'esito referendario concernente i controlli ambientali. Anche su tale referendum, come del resto su molti altri, un'altissima percentuale di elettori si è espressa in senso favorevole, rimuovendo in tal modo la responsabilità del servizio sanitario nazionale sui controlli ambientali. A questo punto il Parlamento ha il dovere di dar seguito alla volontà popolare espressa con grande chiarezza, istituendo finalmente il servizio nazionale di protezione ambientale così come da molti anni quasi tutti i ministri dell'ambiente che si sono succeduti hanno chiesto e come da tempo chiedono tutti coloro che si occupano di ambiente sia in Parlamento sia nella società.

Credo che, al di là delle grandi riforme istituzionali, il Parlamento debba intervenire anche in settori che rischiano di rimanere nell'immobilità, con ciò rappresentando un grosso handicap per la crescita del nostro paese sotto tutti i punti di vista, anche quello economico.

Ci si attende, dunque, che il Parlamento sappia adottare in tempi brevissimi tali misure, lungamente attese dal paese.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare contro, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza per la proposta di legge n. 2478.

*(È approvata).*

**Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto

nella seduta di ieri, a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

*alla II Commissione (Giustizia).*

S. 982. — Senatori PINTO ed altri: «Modifica dell'articolo 135 del codice penale: ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive» (approvato dalla II Commissione del Senato) (2569) (parere della I Commissione);

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

*Alla IV Commissione (Difesa):*

S. 941. — Senatori DE GIUSEPPE ed altri: «Celebrazione nazionale del cinquantennale della Resistenza e della Guerra di Liberazione» (approvato dal Senato) (2566) (Parere della I, della V e della VII Commissione);

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito;

*(Così rimane stabilito).*

S. 975. — «Istituzione della specialità di navigatore militare nel ruolo naviganti speciale di ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica» (approvato dalla IV Commissione del Senato) (2583) (Parere della I, della V e della XI Commissione);

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito;

*(Così rimane stabilito).*

*Alla VIII Commissione (Ambiente):*

«Disposizioni per assicurare l'esecuzione di contratti o concessioni relativi ad opere, forniture o servizi a favore della pubblica amministrazione» (2481) (Parere della I, della II, della VI Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie);

ELIO VITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Signor Presidente, noi manifestiamo opposizione all'assegnazione in sede legislativa di questo disegno di legge, perché riteniamo che non sussistano i presupposti previsti dall'articolo 92 del regolamento. Si tratta infatti di un provvedimento che evidentemente riguarda interessi generali del nostro paese in una materia di grande attualità ed importanza come quella della ripresa delle opere pubbliche dopo le recenti inchieste della magistratura.

Inoltre, è un disegno di legge che, ad eccezione di due differenze, ripete il testo di un decreto-legge recentemente presentato dal Governo e sulla quale la Camera ha deciso che non sussistano i requisiti di necessità e di urgenza per il ricorso all'utilizzo dello strumento del decreto-legge. Questo fatto, evidentemente, a nostro parere, significa anche che sulla materia in discussione non può procedersi attraverso assegnazione in sede legislativa.

Pertanto, manifestiamo in questa sede la nostra opposizione all'assegnazione del disegno di legge n. 2481 a Commissione in sede legislativa e ci attiveremo secondo tutti gli strumenti regolamentari a nostra disposizione affinché, nel caso in cui il provvedimento venisse comunque assegnato in sede legislativa, tale assegnazione possa essere revocata su richiesta di un decimo dei componenti la Camera.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del regolamento, sull'opposizione dell'onorevole Elio Vito darò la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Presidenza di assegnare all'VIII Commissione (Ambiente) in sede legislativa il disegno di legge n. 2481).

*(È approvato).*

Avverto che, non essendo ancora pervenuto l'assenso del Governo, all'assegnazione

in sede legislativa della proposta di legge n. 2565 (concernente modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada...

CARLO TASSI. Dopo sei mesi, è già vecchio!

PRESIDENTE. ... e abrogazione degli articoli 26, 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) si procederà in altra seduta.

*alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti):*

S. 433-594. — Senatori PECCHIOLI ed altri; MONTRESORI ed altri: «Legge-quadro sull'inquinamento acustico» (approvato, in un testo unificato, dal Senato) (2567) (Parere della I, della II, della V, della VII, della X e della XII Commissione);

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Per consentire di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, sono rimesse alla competenza primaria delle stesse Commissioni riunite VIII e IX e quindi trasferite in sede legislativa le proposte di legge di iniziativa dei deputati Antonio TESTA: «Norme per la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dalla circolazione dei veicoli e di aeromobili» (1148); RONZANI ed altri: «Norme per il controllo e la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da vettori aerei civili in prossimità degli aeroporti» (1262) e leccese ed altri: «Norme contro l'inquinamento acustico nelle aree metropolitane» (1350), attualmente assegnate alla IX Commissione permanente (Trasporti), in sede referente, e vertenti su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato.

**Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale: Violante ed altri; Fini ed altri; Pappalardo; Battistuz-**

**zi ed altri, Pierluigi Castagnetti ed altri; Alfredo Galasso ed altri; Tassi; Paissan ed altri; Binetti ed altri; Bossi ed altri; Mastrantuono ed altri; Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e modificata, in prima deliberazione, dal Senato) (86-445-529-534-620-806-841-851-854-898-1055-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge costituzione, già approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e modificata, in prima deliberazione, dal Senato, di iniziativa dei deputati Violante ed altri; Fini ed altri; Pappalardo; Battistuzzi ed altri; Pierluigi Castagnetti ed altri; Alfredo Galasso ed altri; Tassi; Paissan ed altri; Binetti ed altri; Bossi ed altri; Mastrantuono ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali delle modificazioni introdotte del Senato.

In attesa che giunga in aula il relatore, onorevole Carlo Casini, sospendo la seduta. *(Commenti del deputato Tassi).*

**La seduta, sospesa alle 10,50,  
è ripresa alle 11,5.**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Carlo Casini.

CARLO CASINI, *Relatore*. Signor Presidente, mi scuso per il ritardo ma ieri sera, al momento di uscire dall'aula, domandai a che ora fosse prevista la mia replica e mi fu risposto che avrebbe dovuto aver luogo alle 11,30. Questa mattina per scrupolo sono arrivato con un certo anticipo e mi è stato comunicato che mi stavano attendendo. Vi chiedo scusa, ma evidentemente vi è stato un errore nella comunicazione di ieri sera oppure una variazione.

CARLO TASSI. L'ordine del giorno è noto a tutti ed è ufficiale!

CARLO CASINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mia replica sarà

abbastanza breve perché in sede politica non ho che da confermare quanto già detto nella relazione, e cioè che in effetti il testo che sarà auspicabilmente approvato da questa Assemblea costituisce il logico sviluppo di un lavoro già iniziato molti anni fa, che ha avuto un punto di forza quando questa stessa Camera approvò un altro testo profondamente innovatore, trasmesso poi al Senato e da quest'ultimo parzialmente modificato.

Qualcuno degli intervenuti ha contestato questa continuità di sviluppo, ma credo che la si debba confermare. In realtà anche la precedente presa di posizione di questa Camera era assai incisiva. D'altra parte, è logico che si possano trovare qua e là resistenze nell'ambito parlamentare, dovendosi ritoccare un istituto così importante, largamente diffuso e legato alla garanzia del sistema parlamentare.

Vorrei aggiungere qualche considerazione dal punto di vista tecnico alle mie dichiarazioni preliminari. Lo faccio rifiutando ogni atteggiamento di ipocrisia. Non mi nascondo che ho sentito serpeggiare, sia nel dibattito in aula sia soprattutto nei conciliaboli in Transatlantico o comunque in Parlamento, ancora inquietudini o dubbi circa la riforma che ci apprestiamo ad approvare.

In primo luogo vorrei tranquillizzare quanti ancora esprimono perplessità sulla globalità della riforma; in sostanza il sistema precedentemente delineato, pur essendo in grado di rimuovere gli inconvenienti lamentati circa l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, creava tuttavia una macchinosità che l'abolizione integrale del terzo comma, cioè dell'autorizzazione al processo, elimina del tutto.

Sono inconvenienti che in parte riguardano proprio le preoccupazioni espresse da taluni colleghi. In particolare, non vi è dubbio che la procedura inerente l'autorizzazione a procedere implichi una pubblicità, un giudizio preventivo che sarà tanto più ampio quanto più gli atti a disposizione dei parlamentari sono completi, come avviene quando, secondo l'ipotesi precedente, il giudizio del Parlamento interviene al termine delle indagini preliminari e quindi il rischio di danno per il parlamentare è tanto maggiore.

Tanto vale, quindi, non rinunciare ad un'abolizione integrale dell'autorizzazione a procedere e semmai concentrare la propria attenzione (giusta, legittima, per quanto riguarda la tutela di quel diritto fondamentale che è il diritto all'onore, al decoro, a non essere giudicati colpevoli prima della sentenza definitiva, come del resto recita l'articolo 27 della Costituzione) e la capacità di inventiva sui rapporti fra quel quarto potere rappresentato dall'informazione ed il processo, nonché sui modi per accelerare i processi, perché in definitiva il massimo della garanzia per l'imputato è l'accertamento rapido della verità. Quindi mi pare che questo sia un modo di rassicurare i colleghi.

Parlavo di risposta tecnica. Io stesso avevo gettato per così dire, un sasso in piccionaia nella mia introduzione ponendo una questione sulla quale ho chiesto ai colleghi di pronunciarsi. La questione riguardava il senso dell'espressione «altrimenti privato della libertà personale», contenuta nel testo che ci accingiamo ad approvare. Abbiamo lasciato in piedi l'autorizzazione all'arresto e alle perquisizioni personali o domiciliari e la formula in questione è quella che già esiste nel testo dell'articolo 68: il parlamentare non può essere «arrestato o altrimenti privato della libertà personale». La questione che avevo posto era la seguente. L'articolo 68, nel testo che ho citato, è stato scritto nel vigore del codice di procedura penale del 1930, mentre oggi il nuovo codice di procedura penale, varato nel 1989, non prevede, come misura coercitiva di carattere personale, soltanto l'arresto, ma anche una serie di altre misure variamente intense (poco intense, come ad esempio il ritiro del passaporto, o più intense, come ad esempio gli arresti domiciliari).

L'espressione usata nell'articolo 68, nel testo che ci accingiamo ad approvare, va intesa come idonea a coprire tutte le misure cautelari oppure soltanto quelle che più o meno si riferiscono all'*habeas corpus*, cioè all'arresto e a provvedimenti similari?

Dopo avere sentito le opinioni varie che su questo punto sono state espresse, e dopo aver più profondamente meditato, ritengo di dover correggere (è evidente che non posso vincolare il legislatore, ma credo che sia

giusto che il legislatore abbia anche un riferimento nelle parole del relatore) quello che ho detto all'inizio. In effetti, penso che l'espressione «altrimenti privato della libertà personale» debba riferirsi a tutte le misure cautelari, comunque considerate dal nostro attuale codice di procedura penale. Le ragioni sono diverse. In primo luogo, l'espressione non cambia rispetto all'articolo 68 attualmente in vigore, che contiene appunto, questa formula che, dunque, già veniva applicata alle misure di prevenzione restrittive della libertà. Questo quindi è già un dato importante. Vi sono inoltre leggi che risalgono addirittura al 1984 o al 1985 (non ricordo esattamente l'anno) e che prevedono misure alternative al carcere, come l'obbligo di risiedere in un dato luogo. Ebbene, il problema dell'applicabilità della garanzia di cui all'articolo 68 della Costituzione già si era posto in ordine a tali misure. Lasciamo perciò che la giurisprudenza segua i suoi indirizzi o li elabori in rapporto a ciò che già è avvenuto.

A questo argomento di carattere storico ne aggiungerei altri. Innanzitutto, è evidente che l'espressione «altrimenti privato della libertà personale» è collocata sullo stesso piano della parola «arresto» (nel testo si legge infatti «arrestato o altrimenti privato della libertà personale»), tant'è vero che successivamente si dice «o mantenuto in detenzione». La visuale è cioè, sostanzialmente, la condizione personale dell'indiziato, dell'indagato e dell'imputato. Allora non si può non tener conto del nuovo codice di procedura penale, che espressamente, al titolo I del libro IV, parla di misure cautelari personali. E nelle disposizioni generali, all'articolo 272, testualmente parla di «limitazioni alle libertà della persona»: «Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo». Poi si elencano le varie misure cautelari. Vi è quindi già un argomento di carattere testuale nella rubrica dell'articolo 272, che parla — ripeto — di limitazioni alle libertà della persona con riferimento a tutte le misure cautelari.

Questo mi sembra un argomento abbastanza importante. È vero che il testo dell'articolo 68 dice «altrimenti privato della

libertà personale», e quindi si potrebbe immaginare che la garanzia prevista dalla Costituzione scatti soltanto quando vi sia una privazione, e non una limitazione, della libertà personale (ed abbiamo visto che l'articolo 272 del codice di procedura penale parla di limitazione alle libertà della persona). È peraltro facile rispondere a questa obiezione. In primo luogo, la privazione può essere totale o parziale. E certamente, in una prospettiva di garanzia, non può che riferirsi anche alle limitazioni parziali. In secondo luogo, come ho già detto, la norma è identica a quella preesistente e limitazioni parziali della libertà coperte dall'articolo 68 già ve ne erano.

Quindi mi sembra che in questa direzione si possa stare abbastanza tranquilli; del resto anche la *ratio* dell'istituto che lasciamo in vigore consente tale interpretazione. In effetti, perché manteniamo la garanzia con riferimento alle limitazioni della libertà personale? L'argomento principale — loro lo sanno — è la tutela del Parlamento quanto alla sua composizione: se privassimo della libertà un deputato o un senatore, potremmo alterare le maggioranze e le minoranze, che qualche volta possono mutare anche per una sola persona in più o in meno (specie in certe Commissioni).

Allora questo argomento, che vale per l'arresto, vale certamente anche per altre misure di carattere cautelare, sicuramente per gli arresti domiciliari e l'obbligo di risiedere in un determinato comune. Potremmo fare qualche distinzione in relazione al ritiro del passaporto o all'obbligo di presentarsi al poliziotto, ma onestamente mi pare che di fronte al dettato complessivo dell'articolo 272 del codice di procedura penale non si debbano introdurre ulteriori distinzioni, poiché anche queste misure hanno riferimento alla possibilità (certo più remota e sfumata) di danneggiare il Parlamento. È ovvio infatti che se il deputato o il senatore si devono presentare in un determinato posto non possono essere contemporaneamente a Roma o nella sede del lavoro parlamentare. Quindi risolverei questo argomento con chiarezza, riferendomi al dettato dell'articolo 272.

Semmai, vi è un'altra questione che desi-

dero sottoporre alla loro attenzione, al fine di dare una risposta tecnica e senza ipocrisie. Si tratta di un problema a mio giudizio grave, che non è mai stato ancora sollevato: esso riguarda l'estensione del termine «arrestato». L'attuale articolo 68 della Costituzione fa riferimento, per escludere l'obbligo di autorizzazione all'arresto, al mandato di cattura obbligatorio. Non esistendo più questo, noi abbiamo fatto viceversa riferimento all'arresto obbligatorio in flagranza.

Qui sorge però un problema che non abbiamo ancora affrontato: l'arresto obbligatorio in flagranza, che è disciplinato dall'articolo 380 del codice di procedura penale, è previsto per una serie di casi, non tutti richiamati dall'attuale articolo 343 del medesimo codice, il quale, in attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, indica i casi nei quali è richiesta l'autorizzazione a procedere (in particolare all'arresto). L'articolo 343, dunque, richiama l'articolo 380 ed i suoi commi 1 e 2 (lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *h*), *l*), *m*)), ma non tutti i casi in esso previsti. Vi sono quindi alcune ipotesi per le quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, ai sensi dell'articolo 380, ma per le quali, allo stato attuale della situazione, non è possibile l'arresto in flagranza senza autorizzazione del Parlamento.

È chiara la questione? L'autorizzazione per l'arresto è sempre richiesta, fatta eccezione per il caso di arresto obbligatorio in flagranza. Nel testo attuale del codice, però, l'arresto in flagranza è previsto per talune ipotesi per le quali, comunque, è necessaria l'autorizzazione a procedere.

Il fatto che nel nuovo articolo 68 della Costituzione facciamo esclusivo riferimento all'arresto obbligatorio in flagranza finisce, mi pare, per allargare il numero dei casi nei quali si può procedere agli arresti o alle altre limitazioni della libertà anche senza autorizzazione. Si escludono cioè automaticamente alcuni casi dall'elenco delle ipotesi per le quali era prevista l'autorizzazione a procedere.

Non so se sono stato sufficientemente chiaro, ma la lettura degli articoli è senz'altro in questo senso, a meno che non riteniamo — ma credo non sia possibile — che l'articolo 68, quando stabilisce che un mem-

bro del Parlamento non può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o mantenuto in detenzione, implichi soltanto un criterio che il legislatore ordinario può modificare entro un ambito definito da un limite massimo. Tuttavia non mi pare sia questo il senso della norma. Finora la modificazione delle ipotesi di mandato di cattura obbligatorio faceva scattare una diversa estensione dell'articolo 68; e credo che lo stesso debba avvenire con riferimento generico all'arresto obbligatorio in flagranza.

L'ultima questione, la più delicata di tutte, che ho sentito serpeggiare tra i colleghi e che ha motivazioni serie per suscitare qualche inquietudine riguarda le intercettazioni telefoniche, non espressamente menzionate dall'articolo 68. Anche a questo proposito, credo si debba rifuggire da un modo di legiferare che altre volte abbiamo adottato per raccogliere il maggior numero di consensi possibile: sfumare i problemi e usare parole che poi l'interpretazione tirerà da un lato o dall'altro a seconda delle esigenze. Credo, invece, che sulla materia si debba ragionare seriamente.

L'intercettazione telefonica, ai sensi dell'articolo 343 del codice di procedura penale, è attualmente esclusa, insieme a molti altri atti istruttori, dalle misure che possono essere adottate senza autorizzazione a procedere. Oggi, però, la realtà è diversa perché abbiamo due forme di autorizzazione a procedere: l'autorizzazione agli arresti ed alla limitazione della libertà e l'autorizzazione in generale al processo. Pertanto gli atti elencati nell'articolo 343 non riguardano soltanto l'arresto e la limitazione della libertà, ma anche una serie di altre misure, tra cui, per esempio, le ispezioni, i confronti, le perizie e le intercettazioni telefoniche, per le quali l'obbligo di autorizzazione non deriva, a mio parere, dalla specifica autorizzazione agli arresti, ma dalla generica autorizzazione a procedere, caduta la quale si pone il problema se per le intercettazioni telefoniche sia o meno necessaria l'autorizzazione.

A questo punto, cercando di essere il più possibile oggettivo, mi limiterei a dire come valuto il problema, da tecnico. Certamente

la lettera non depone per una copertura anche delle intercettazioni telefoniche, perché la norma stabilisce che nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, configurando, in sostanza, due casi in cui occorre l'autorizzazione: le perquisizioni e gli arresti o situazioni analoghe.

Possiamo definire meglio un particolare atto di indagine, le perquisizioni e, in generale, la condizione personale dell'indiziato imputato, la cui restrizione di libertà è sottoposta ad autorizzazione. Mi sembra che questa sia la logica: tra tutti gli atti istruttori presi in considerazione e coperti dall'autorizzazione, è individuata la sola perquisizione. Non sembra quindi molto facile far rientrare le intercettazioni telefoniche in quell'«altrimenti privato della libertà personale» che è espressione generica correlata alla condizione personale di libertà, o di limitazione di libertà dell'indiziato, inquisito o imputato.

Senonché qui vi è un dato ermeneutico piuttosto rilevante, che sottopongo alla vostra attenzione. Personalmente non ho mai fatto mistero, nemmeno ieri, che prevedere l'autorizzazione a procedere per le perquisizioni personali o domiciliari mi sembra francamente una stonatura, per la semplice ragione che le perquisizioni personali o domiciliari sono atti a sorpresa e prevedere che se ne mandi avviso prima significa non fare mai perquisizioni domiciliari o personali, salvo casi eccezionalissimi in cui si tratti di verificare la situazione di luoghi che non possono essere modificati, o di documenti che per certe ragioni non possono essere portati via.

Tuttavia, una volta ammessa la necessità dell'autorizzazione — salvo il caso di flagranza — per le perquisizioni personali o domiciliari, la situazione delle intercettazioni telefoniche viene certamente a costituire una sorta di anomalia. Riflettiamo un momento: perché alle perquisizioni, atti di indagine, si è estesa la necessità dell'autorizzazione a procedere, qual è la *ratio*? È evidente che essendo la *ratio* la tutela non del singolo parlamentare, ma del prestigio,

dell'onore e della libertà del Parlamento, si ritiene che essa debba riguardare le perquisizioni, non solo personali (che implicano, o possono implicare, quel «mettere le mani addosso» che rientra nell'*habes corpus* generale), ma anche domiciliari, intendendo tra l'altro il domicilio — questo è certo — in senso penalistico e non civilistico, ossia comprensivo di qualsiasi luogo ove il parlamentare svolga la sua attività. Su questo mi sembra non vi sia dubbio. Ciò ammesso si ritiene che la *ratio* debba necessariamente essere quella di garantire la libertà dell'imputato parlamentare da una magistratura che — eventualmente ed eccezionalmente — possa essere particolarmente «occhiuta» e persecutoria e che, attraverso la persecuzione ne leda — come dire? — la *privacy* e facendolo uno o due volte possa mettere sotto tortura o sotto pressione, tormentare od infastidire un soggetto. Non si vede altra *ratio* dell'accostamento fra la perquisizione e il resto.

Allora, se così è, bisogna dire che la perquisizione, come atto turbativo e invasivo, come atto che si presta ad abusi, è molto meno intenso dell'intercettazione telefonica. La prima, infatti, si risolve in un atto, mentre la seconda si risolve in una continuità nel tempo; la perquisizione, di necessità, avviene con la consapevolezza del perquisito, mentre l'intercettazione avviene nel segreto, senza che lui lo sappia. Per la perquisizione, poi, la legge prevede una possibilità di difesa, mentre il difensore non ha alcuna possibilità di intervenire in caso di intercettazione, se non a cose fatte. Andare a prendere un documento o un oggetto, dal punto di vista della tutela della libertà personale, è di per sé assai meno significativo che non il captare le parole, le mezze parole, gli accenni. Chi, quindi, volesse effettivamente sfruttare per fini diversi, magari politici, un'indagine a carico di un parlamentare, potrebbe utilizzare con migliori risultati, le intercettazioni telefoniche che le perquisizioni domiciliari.

Credo che il testo non si debba modificare. Ritengo però che l'interpretazione successiva possa valutare se il fatto di aver mantenuto la necessità dell'autorizzazione a procedere per le perquisizioni (sulla quale,

ripeto, io non sarei d'accordo), non implichi di necessità la comprensione nella previsione di libertà delle intercettazioni telefoniche. Tanto più che, in fondo, non modifichiamo il testo dell'attuale articolo 68 della Costituzione, in ciò seguendo l'ammonimento del ministro della giustizia Conso, il quale, quando fu ascoltato dalla Commissione in qualità di esperto, raccomandò che il testo costituzionale venisse alterato il meno possibile. Ciò che si è modificato è la realtà, poiché all'epoca in cui fu redatta la Costituzione le intercettazioni telefoniche non esistevano, non erano possibili tecnicamente.

Mi pare allora che per tutte queste ragioni non dico si debba sostenere tale tesi — ho preannunciato che sarò leale e non ipocrita; pertanto valuteranno i colleghi —, ma credo si possa lasciare agli atti del Parlamento questa interpretazione, che naturalmente dovrà poi essere sottoposta al vaglio molto più approfondito ed al controllo più ampio della magistratura, quando dovrà intervenire in questo campo.

È per tutte queste ragioni che credo di aver assolto al mio compito sia presentando la proposta, sia raccomandandone l'approvazione, sia cercando di prendere posizione argomentata e limpida su talune inquietudini che ancora sussistono (*Applausi*)

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare il ministro per le riforme elettorali ed istituzionali.

**LEOPOLDO ELIA, Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali.** Signor Presidente, onorevoli deputati, il problema posto dall'articolo 68 della Costituzione rientra in modo particolare nella sfera di prerogativa, nel senso di competenza assolutamente primaria del Parlamento. Ciò non tanto e non solo perché si tratta di revisione costituzionale, ma perché la questione attiene alla tutela, alla garanzia, come si diceva un tempo, del Parlamento, piuttosto che dei singoli parlamentari.

È da questo punto di vista che nel suo discorso di presentazione alle Camere il Presidente Ciampi osservò che il Governo avrebbe guardato con particolare attenzione alle iniziative che venivano elaborandosi nel-

le Camere in relazione al problema dell'immunità parlamentare. L'iniziativa si è poi concretata in una proposta della Commissione speciale, autorevolmente presieduta dall'onorevole Gitti, e nella relazione molto approfondita dell'onorevole Casini, dopo un dibattito che nei giorni passati, in particolare ieri, ha dato luogo ad interventi molto approfonditi.

Non direi che la proposta formulata all'unanimità dalla Commissione produca un vuoto come quello che consegue di solito ai referendum abrogativi, che necessiterebbe di essere poi colmato con un ordinamento particolare di carattere positivo. Abbiamo qui un'abrogazione pura e semplice dell'istituto dell'autorizzazione a procedere, che corrisponde ad una parte del secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione ed al terzo comma del testo che ci è pervenuto dal Senato.

Non mi pare che la rispondenza al vuoto derivante dall'abrogazione possa essere richiamata in questo caso, poiché la soppressione corrisponde ad un consapevole passaggio dall'ordinamento di tipo continentale — che prevede sia nella costituzione francese, sia in quella tedesca ed in quella spagnola una forma di autorizzazione a procedere — ad un ordinamento di tipo anglosassone. L'autorizzazione a procedere non è presente infatti né nell'ordinamento inglese, che non ha costituzione scritta, né in quello americano, che contiene previsioni esplicite relative all'insindacabilità, peraltro mantenuta anche da questa proposta di legge.

Si configura quindi questo passaggio, che non manca di audacia, dagli ordinamenti continentali a quelli di tipo inglese ed americano. Credo che tale passaggio, sebbene audace, si giustifichi e non costituisca una risposta immotivata, dettata dall'emotività per fatti anche troppo noti. Tale passaggio non è privo di motivazioni, tanto più se si pensa al diritto vivente ed alla prassi che si era instaurata nel continente. Se pensate alla Repubblica federale tedesca, in cui il *Bundestag*, con determinazioni di principio all'inizio di ogni legislatura, rende automatica la concessione dell'autorizzazione a procedere per tutta una serie di reati, potete capire come già questa esperienza continentale si

sia avvicinata a quella angolosassone, a parte che essa agisce con automatismi che non sono propri della prassi italiana secondo cui ogni autorizzazione a procedere, nei casi più rilevanti, anche al di fuori di ogni reato di opinione, dava luogo a discussioni molto politicizzate ed a votazioni sostanzialmente prive di ogni motivazione che non fosse implicita e di carattere politico.

Ecco allora che l'audacia si giustifica non solo con riferimento ad eventi che possono aver rovesciato il detto a *busus non tollit usum*; normalmente dovrebbe essere così, ma nell'evoluzione costituzionale italiana di questo periodo anche questo vecchio brocardo appare superato. Già in sede di elaborazione da parte della Commissione speciale istituita all'inizio di questa legislatura proprio il professor Conso, in un'audizione, aveva sostenuto che si dovesse procedere fin da allora ad una misura radicalmente eliminativa dell'istituto dell'autorizzazione a procedere.

Certo, non si può applicare il principio di uguaglianza in modo meccanico; tuttavia la spinta egualitaria che prevale nell'opinione pubblica (ed in correnti continue, non desultorie o saltuarie) porta a limitare il principio di eguaglianza temperato dagli interessi del Parlamento agli interessi più immediati di quest'ultimo, alla sua composizione, all'esigenza che non sia privato della presenza e dell'attività dei suoi componenti senza un suo intervento autorizzativo.

Questo principio rimane perché, appunto, è stato limitato all'autorizzazione agli arresti e alle perquisizioni, con tutte le precisazioni che sono state fornite dal relatore; il quale, in sostanza, oltre a ragionare approfonditamente sulla formulazione proposta, ha fatto anche un rinvio al diritto giurisprudenziale, al diritto vivente, che fino ad ora, aveva dato un'interpretazione più comprensiva della formula relativa agli atti in privazione della libertà personale, di cui al testo vigente della Costituzione.

Vi sarebbero potuti essere potenzialmente alcuni effetti collaterali: alcuni sicuri effetti di diritto intertemporale rispetto alle autorizzazioni già date (per cui, diventerebbe inutile l'atto già compiuto quando entrasse in vigore questa modifica costituzionale); e

i dinieghi delle autorizzazioni a procedere verrebbero anch'essi resi privi di efficacia dall'entrata in vigore di tale norma. Ecco gli effetti — per così dire — di diritto intertemporale che vanno tenuti presenti nel momento in cui voi deputati passerete al voto.

Vi sarebbe potuto essere, a prima vista, un'interferenza estensiva sulle garanzie di cui gode, in base alla legge costituzionale del 1948, la Corte costituzionale nella sua composizione. Tale legge costituzionale rinvia, infatti, al secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Si è ritenuto tuttavia — io credo giustamente — che il rinvio abbia carattere recettizio e che, quindi, essendo il rinvio al testo dell'articolo 68 com'era in vigore al momento della legge costituzionale del 1948, la garanzia per la Corte costituzionale rimanga in quei termini. Si tratterà poi, eventualmente, di pensare, in sede di revisione costituzionale organica, ad armonizzare le garanzie che una tendenza dottrinale — ricordo in particolare Sandulli — voleva far pervenire ad una specie di diritto comune unificato a tutela degli organi costituzionali e di tutti i loro componenti.

Da ultimo, vorrei sottolineare che dalla discussione sono emerse alcune questioni di indubbio rilievo che, però, a mio avviso non distolgono dalla presa di posizione unanime a favore della modifica in esame.

Ogni innovazione apre altri problemi. In questo caso, il problema che il passaggio agli ordinamenti anglosassoni solleva è certamente dato dalla differenza fra il nostro e l'ordinamento giudiziario di questi paesi e dalla diversa figura del pubblico ministero: il pubblico ministero italiano non è, infatti, assimilabile all'*attorney* inglese o americano; i poteri più limitati del giudice, derivanti dall'esistenza delle giurie, non rendono assimilabile il giudice italiano a quello anglosassone.

Indubbiamente, la norma in esame non è in grado, né si propone, di risolvere il problema dei rapporti tra magistratura e politica; semmai, sottolinea l'esigenza — la quale non deroga al principio di eguaglianza — di processi particolarmente rapidi per i membri del Parlamento, non nell'interesse dei singoli parlamentari — e quindi in violazione del principio di eguaglianza —, bensì del

Parlamento e quindi nell'interesse pubblico, non in deroga ripeto, non a detrimento del principio di eguaglianza.

Del resto, per alcuni casi limite rimarrà sempre la possibilità del conflitto di attribuzioni di fronte alla Corte costituzionale per risolvere questioni di confine fra potere giudiziario e potere legislativo, non per iniziativa del primo ma, in determinati casi, su impulso delle singole Camere.

In conclusione, vorrei sottolineare che questa legge costituzionale ha un profondo significato politico ed istituzionale, che va al di là dei contenuti della normativa: vuol essere — anche nell'attenzione che il Governo ha riservato all'iniziativa — soprattutto la dimostrazione, che con questa deliberazione il Parlamento vuole offrire al paese, di una capacità di autoriforma e di autocorrezione di taluni istituti. È anche una riaffermazione della dignità del Parlamento contro tutti i facili detrattori e delegittimatori: troppo a lungo in Italia esso ha sofferto di correnti di antiparlamentarismo, che non hanno certo giovato all'evoluzione costituzionale e democratica del paese (*Applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge costituzionale, nel testo della Commissione, e dell'unico emendamento ad esso presentato (*vedi l'allegato A*).

Avverto tuttavia che la Presidenza non ritiene ammissibile l'emendamento Gerardo Bianco 1.1, sia perché estraneo alla materia (andrebbe riferito all'articolo 96 anziché all'articolo 68 della Costituzione), sia perché tendente comunque ad introdurre un capoverso aggiuntivo che non presenta connessioni con le modificazioni apportate dal Senato.

GERARDO BIANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Bianco?

GERARDO BIANCO. Signor Presidente, se me lo consente, piuttosto che far dichiarare inammissibile il mio emendamento 1.1, vorrei ritirarlo. Anche se le ragioni da lei espo-

ste sono di carattere puramente procedurale, vorrei che questo ...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di permettere al collega Bianco di esprimere il suo pensiero!

GERARDO BIANCO. Non riesco a capire l'agitazione che si è determinata!

Volevo dire che la questione posta — quella della tutela di un organo costituzionale che, allo stato, non è assolutamente garantito da questo punto di vista (mentre gli altri organi costituzionali hanno in qualche maniera possibilità di difesa rispetto alle prevaricazioni di altri poteri) — deve essere assolutamente affrontata.

Ho sentito dire che durante la seduta della Commissione speciale dedicata a questo tema si è registrata una larga concordanza sull'argomento richiamato nel mio emendamento. Sempre *de relato*, come si usa dire, ho appreso che il Governo ha espresso il convincimento che si tratti di una questione da affrontare.

In sostanza, credo che sul problema si debba intervenire o in sede di Assemblea o anche nell'ambito dell'attività della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali. Mi rendo conto che il regolamento forse non consente l'esame del mio emendamento, tuttavia credo che effettivamente connessioni con l'articolo 68 in questa proposta di modifica siano ravvisabili. In ogni caso, ritiro il mio emendamento 1.1 e mi propongo di ripresentare un'analogha iniziativa sotto forma di progetto di legge o in sede di Commissione bicamerale.

TARCISIO GITTI, *Presidente della Commissione speciale per l'esame delle proposte di legge concernenti la riforma dell'immunità parlamentare*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI, *Presidente della Commissione speciale per l'esame delle proposte di legge concernenti la riforma dell'immunità parlamentare*. Signor Presidente, vorrei soltanto confermare che in seno al Comitato

dei nove è stata espressa, nel complesso, una positiva considerazione rispetto al problema sollevato dal collega Bianco, che riguarda i membri del Governo non parlamentari. Per altro, si è osservato che, ai sensi dell'articolo 70 del nostro regolamento, non si sarebbe potuto intervenire sulla materia, dal momento che si trattava di parti non contemplate nel testo già approvato da Camera e Senato.

**PRESIDENTE.** La ringrazio di questa precisazione, onorevole Gitti. Prendo atto altresì del ritiro dell'emendamento Gerardo Bianco 1.1.

Avverto dunque che si procederà direttamente alla votazione finale della proposta di legge costituzionale.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ferri. Ne ha facoltà.

**ENRICO FERRI.** Penso anch'io, come ha bene sottolineato il ministro Elia, che la modifica dell'articolo 68 della Costituzione vada al di là della sua attuale portata. In realtà, essa finisce per configurare diversamente il rapporto tra i poteri dello Stato: infatti, anche se non nell'immediato, in prospettiva tale rapporto è destinato a cambiare. C'è voglia di rinnovamento; l'indipendenza, l'autonomia dei poteri dello Stato si deve conquistare giorno per giorno attraverso i comportamenti e non possiamo più pensare di darla per scontata. Ed inoltre la conflittualità tra le istituzioni non giova al paese.

Il gesto del Parlamento è un atto di coraggio, di umiltà e di consapevolezza che la situazione sta cambiando. Torna al centro dello Stato, della società civile l'essere umano ed accanto alle libertà civili più rilevanti sono destinate ad accrescersi anche le responsabilità.

**PRESIDENTE.** Onorevole Ferri, nel suo interesse e nel mio, dal momento che sto seguendo il suo discorso, chiedo ai colleghi di fare in modo che cessino il brusio e l'agitazione «psicomotoria»!

Continui pure, onorevole Ferri.

**ENRICO FERRI.** Il ruolo di chi è chiamato a manifestare la volontà del popolo italiano, ed è quindi interprete della sovranità popolare, assume pertanto caratteristiche profondamente diverse; ce ne accorgiamo tutti i giorni. È stato detto più volte (è quindi inutile ribadirlo, basta richiamarlo brevemente) che l'istituto dell'immunità, nato a garanzia dell'indipendenza non del singolo parlamentare, ma dell'istituzione, oggi non ha un senso reale sia perché interpretato malamente, sia perché il rapporto tra il cittadino, la società civile e l'istituzione è profondamente cambiato.

Vorrei sottolineare un elemento emerso nell'intervento del ministro Elia e che, in qualche modo, mi preoccupa: per quanto riguarda il ruolo del giudice, non vorrei che il passaggio da un ordinamento di tipo continentale ad uno di tipo inglese o americano accreditasse un controllo politico sulla magistratura.

Personalmente ritengo che la riduzione dell'ambito di operatività dell'immunità, la profonda revisione dell'istituto, rafforzi l'esercizio dell'azione penale, che distingue il nostro ordinamento proprio da quelli di tipo inglese o americano o da altri di tipo continentale. L'indipendenza reale, legata ad un istituto come l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, deve comportare, a mio avviso, un rafforzamento della tutela, della garanzia del cittadino.

Non vorrei che un domani, in prospettiva (ricordo anche la tentazione espressa da qualche forza politica nella Commissione bicamerale), dovessimo interpretare la modifica dell'articolo 68 nel senso di determinare un certo tipo di controllo, che finirebbe per essere soltanto politico, senza garanzie istituzionali.

Voglio lasciare queste osservazioni a futura memoria. Credo che la strada da seguire sia quella di un rafforzamento della tutela dell'indipendenza reale dei poteri dello Stato, che passa attraverso alcuni istituti che caratterizzano il nostro ordinamento giuridico.

D'altra parte, è giusto che cadano proprio quelle condizioni di procedibilità, pur giustificate in un periodo storico diverso dall'attuale, che in un certo senso interferivano

## XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1993

sull'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale. È un aspetto importante e significativo da sottolineare, considerato che ci stiamo muovendo in una direzione diversa; credo che su questo ci troviamo d'accordo. In verità, avrei riscritto il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione, poiché ritengo che la legge debba essere chiara soprattutto quando riguarda un principio fondamentale della Carta costituzionale; purtroppo, però, alla fine ci si accontenta di formulazioni che lasciano spazi di incertezza interpretativa. Lo dico perché io stesso, in prima battuta, avevo sollevato il problema delle intercettazioni telefoniche; mi sembrava che sarebbe stato un modo nuovo e più consapevole di legiferare quello di esprimere con chiarezza la volontà del Parlamento. Perché lasciare sempre margini di conflittualità interpretativa, determinando, per esempio, un braccio di ferro tra magistratura e politica? (*Applausi del deputato Piro*). È una strada perversa che non giova a nessuno, che finirà per disorientare non solo il popolo italiano ma noi stessi, ponendoci in una situazione che, a mio parere, non è auspicabile si determini.

Comprendo che oggi si debba cogliere il senso politico della modifica che stiamo per apportare alla Costituzione, così come comprendo che i riferimenti fatti dal relatore e dall'illustre ministro possono tracciare una via di interpretazione. Sappiamo che la libertà personale attiene al principio della riservatezza, della *privacy*, delle garanzie: ne potremmo discutere all'infinito; d'altra parte, chi presiede l'Assemblea in questo momento è maestro in tale campo e quindi non occorre che io insista sul tema.

Certamente, considerato che ci avviamo verso una revisione costituzionale organica, sarà necessario tener presente tale esigenza di chiarezza quando affronteremo globalmente la riforma della seconda parte della Costituzione, toccando punti assai delicati. Se il rapporto tra società civile ed istituzioni deve essere più immediato e diretto, dobbiamo dimostrarlo soprattutto attraverso la chiarezza della legge. È un aspetto che richiamiamo sempre ma che poi, al momento opportuno, non viene preso in considerazione, perché preferiamo trincerarci dietro

formule interpretative che lasciano spazio all'equivoco e all'incertezza. Dovremo dunque percorrere tale strada con molto coraggio e forza morale.

Nel dichiarare il voto favorevole del gruppo del PSDI, vorrei osservare che, che nell'attuale momento storico, avviandoci ad incidere sui rapporti tra poteri dello Stato e condividendo la scelta di un esercizio diverso delle nostre funzioni, non dovremmo mai dimenticare, al di là delle divisioni di parte, che nell'accettare tale nuovo ruolo dovremo accettare anche le conseguenze che ciò comporta con molta chiarezza ed umiltà. Questa è l'unica strada che mi sembra praticabile per poter approvare oggi una norma tanto rilevante inserendola, però, in una prospettiva nuova; altrimenti ciò che ci accingiamo a fare avrebbe un significato molto limitato, lasciandoci insoddisfatti. Il brusio che si è diffuso subito dopo la replica del relatore è dettato, a mio parere, proprio dall'esigenza di vedere più chiaro innanzitutto in noi stessi, che siamo l'espressione del popolo italiano anche per i riflessi che il nostro atto avrà sugli altri poteri dello Stato e nelle considerazioni che la gente farà circa il nostro operato.

Sulla base di queste modestissime considerazioni, a nome del gruppo socialdemocratico ribadisco il voto favorevole sulla proposta di legge costituzionale in esame (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Widmann. Ne ha facoltà.

**JOHANN GEORG WIDMANN.** Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, signori rappresentanti del Governo, ho imparato a scuola, come tanti altri, che il Parlamento è l'espressione democratica della volontà del popolo; i deputati, come rappresentanti di questo, devono esercitare il loro mandato esclusivamente nell'interesse dei cittadini.

Dobbiamo conseguentemente dare il buon esempio nel gestire la democrazia, affinché tutti possano credere nel valore della stessa e nelle istituzioni.

I padri della Costituzione, introducendo l'articolo 68 che prevede l'immunità parla-

mentare, intendevano garantire ai membri del Parlamento la libertà d'opinione e la sicurezza nell'esercizio delle proprie funzioni.

La crisi morale che attanaglia il nostro paese ha fatto sì che le motivazioni, che sono alla base dell'istituzione dell'articolo 68, non trovassero più il giusto riscontro nell'applicazione di ciò che, nello spirito della legge, doveva essere una forma di tutela delle idee e del prestigio del parlamentare, ma la cui applicazione attuale ne configura invece una sorta di sottrazione al giudizio della magistratura, provocando una comprensiva ribellione da parte della gente comune.

Credendo fortemente nel principio dell'uguaglianza, rappresentando un partito che non ha inquisiti nelle proprie file e che può vantare un'amministrazione limpida, la *Südtiroler Volkspartei* concorda con il testo proposto dalla Commissione competente e con le osservazioni fatte dal ministro e dal relatore.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Dosi. Ne ha facoltà.

**FABIO DOSI.** Signor Presidente, colleghi deputati, la lega nord esprimerà un voto favorevole sul nuovo testo dell'articolo 68 della Costituzione, che prevede la soppressione del terzo comma, considerandolo però — sia ben chiaro — il male minore.

Infatti, fin dall'inizio dei lavori della Commissione competente, la lega nord è stata l'unica forza politica ...

**CARLO TASSI.** Non è vero!

**FABIO DOSI.** ... a proporre ed a mantenere la proposta di abrogazione dell'intero articolo 68, e cioè dell'abrogazione totale dell'istituto dell'immunità parlamentare. Anzi, tanto per chiarire le cose, questa battaglia la lega nord la porta avanti già da alcuni anni, fin da quella raccolta di firme avviata nel lontano 1985. Oggi, in particolare dopo la vergogna del 29 aprile, siamo ancora più favorevoli dell'abrogazione totale dell'immunità.

Sia chiaro, però — e mi rivolgo all'atten-

zione del Presidente, che è un illustre principe del foro —, che noi non facciamo semplice demagogia; la nostra è una scelta ponderata, che si basa su ragioni storiche, di giustizia e di democrazia. E la nostra posizione deve essere ben chiara non solo a tutti voi, ma anche a quei giornalisti che non sempre informano correttamente la gente.

Sappiamo che l'istituto dell'immunità parlamentare è sorto per proteggere i rappresentanti del popolo, i primi parlamentari, dagli abusi del monarca: dunque, si trattava di un istituto a tutela di quella che all'inizio era la parte più debole. Oggi che il monarca tradizionale non c'è più, la Costituzione ci dice che la sovranità appartiene al popolo e l'immunità dovrebbe servire — o meglio, sarebbe dovuta servire — a tutelare i rappresentanti del popolo. Tuttavia, in questi ultimi anni si è innescato un meccanismo perverso, in base al quale il Parlamento non è più una sorta di corte suprema ed imparziale, bensì il luogo in cui si fa commercio della giustizia e si scambiano favori alla faccia del principio di uguaglianza. Nel Parlamento l'immunità, che doveva essere una garanzia di libertà e democrazia, è stata ridotta ad un medievale, arrogante privilegio di casta; anzi, con lo scambio di favori si è vanificata la garanzia di concreta contrapposizione tra maggioranza ed opposizione.

Oggi l'immunità è diventata uno strumento con cui i partiti, proteggendo i propri uomini, li sottraggono alla resa dei conti e ne garantiscono non l'immunità, ma l'impunità. L'istituto dell'immunità è come un'arma, nel senso che di per sé non è né buono né cattivo; si tratta di uno strumento e dipende dal Parlamento usarlo bene o male. E il Parlamento lo ha usato malissimo, come strumento non di garanzia, ma di privilegio, dimostrando una volta di più che le norme, da sole, non contano nulla. Conta invece la volontà di chi deve applicarle: gli avvocati e i magistrati questo lo fanno benissimo. L'episodio di Craxi è stato il più eloquente, ma vorrei ricordare anche gli altri casi immediatamente precedenti, quelli relativi a De Lorenzo e a Di Donato, i quali, pur avendo avuto un esito diverso (sia pure per pochi voti), hanno dimostrato che troppi membri

del Parlamento sanno fare solo un uso arrogante, egoistico, di parte dell'istituto dell'immunità.

La Camera, dunque, deve rendersi conto dell'esigenza che proviene dalla gente. I governanti, l'attuale classe politica, non hanno più l'appoggio e non godono più della fiducia dei cittadini, i quali hanno capito che chi detiene il potere non lo ottiene per mandato popolare, ma in virtù di clientele che procurano il consenso carpendolo con corruzione e ricatti. La realtà è che gli italiani devono garantirsi da coloro che ufficialmente sono i loro rappresentanti. Per questo andrebbe sgomberato il campo da ogni forma di immunità: i parlamentari sono cittadini come gli altri e come gli altri devono porsi dinanzi alla giustizia, senza alcuna eccezione.

Conosciamo l'obiezione sollevata da molti, che attiene al rischio di subire ingiuste persecuzioni da parte di una magistratura che, come tutte le categorie sociali (in quest'aula vi sono, ripeto, molti magistrati, che lo sanno bene), non è per definizione tutta pura o tutta corrotta. Tra i magistrati, come tra gli ingegneri, gli avvocati e le altre categorie sociali, vi sono i corrotti e le persone di buon senso, gli onesti, gli ingenui e i farabutti. Credete, colleghi, che questo non lo sappiamo noi della lega, che per anni siamo stati perseguitati e perseguiti da magistrati indegni, che ci hanno mosso accuse solo strumentali? Noi stessi riteniamo però che il rischio vada corso e che davanti alla magistratura, con tutti i suoi pregi e difetti, i cittadini siano uguali, senza privilegi. Pensiamo quindi che l'articolo 68 della Costituzione debba essere interamente soppresso. È logico, comunque, che dovendo scegliere tra l'attuale articolo 68 ed il testo in esame votiamo per il male minore, non foss'altro perché, di fatto, si elimina ogni intralcio parlamentare all'azione penale.

Anche nel prossimo Parlamento proseguiremo la nostra battaglia per la soppressione dell'intero istituto dell'immunità parlamentare. A chi ci accusa di facile demagogia ci limitiamo a rispondere che in Svizzera (per restare vicini ai nostri confini) l'immunità parlamentare non esiste. E quanto a democrazia e, guarda caso, anche a federalismo

la Svizzera è un esempio molto stimolante! (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Brunetti. Ne ha facoltà.

**MARIO BRUNETTI.** Signor Presidente, si torna a parlare in quest'aula dell'immunità parlamentare in una situazione certamente più drammatica di quella del luglio scorso, quando licenziammo il primo testo di legge costituzionale di modifica dell'articolo 68 della Costituzione. Siamo di fronte ad uno scenario diverso, trasformato da tumultuosi eventi, nel quale oggi discutiamo anche incalzati dagli avvenimenti susseguiti allo sberleffo del 29 aprile ed alla richiesta, che sale dal paese, di rendere la legge uguale per tutti, eliminando quello che è ritenuto uno degli strumenti che sono andati configurandosi come privilegio per i parlamentari.

La nostra posizione sul problema è inequivocabile; nella discussione generale sul testo al nostro esame i colleghi Benedetti e Galante hanno riaffermato quelle posizioni. Voglio aggiungere soltanto qualche considerazione. Noi siamo favorevoli all'eliminazione dell'istituto dell'immunità parlamentare così come si è caratterizzato e per ciò che in questo momento rappresenta. Sia nella Commissione speciale sia in quest'aula abbiamo ripetutamente sottolineato che l'ispirazione originaria dell'articolo 68, che partendo dalla necessità di tutela delle minoranze parlamentari assegnava allo strumento un ruolo positivo di difesa dell'indipendenza di giudizio dei parlamentari e lo caricava della garanzia dell'insindacabilità e dell'immunità nell'esercizio del proprio mandato si è andata poi radicalmente trasformando per l'uso che della norma è stato fatto, nel corso di questi anni, dai partiti della maggioranza di Governo.

Le ragioni della nostra posizione nascono da alcuni fatti concreti. Siamo tra coloro che anche in quest'aula, dall'inizio dell'XI legislatura, hanno tentato un'analisi lucida e rigorosa sulla struttura di potere che si è andata stratificando negli ultimi decenni della nostra vita politica. Un sistema cioè in cui

lo spirito di mafiosità nella gestione delle risorse pubbliche, il malaffare, l'illegalità costituivano le leggi materiali del meccanismo di dominio. È dentro questo intreccio, divenuto inscindibile tra economia, politica, mafia, affarismo, saldato da un forte rapporto di appartenenza, che l'immunità parlamentare ha cambiato la sua natura ed è stata trasformata arbitrariamente in strumento per sottrarre spesso alla giustizia chi, anche al di fuori della propria attività di parlamentare, si è reso responsabile di gravi reati.

Il terremoto rappresentato da quel fenomeno illegale che, al nord, è stato chiamato Tangentopoli ed, al sud, ha connotato l'esplosione del rapporto mafia-politica, ripropone dunque con forza il problema, innanzitutto perché in questo contesto l'immunità parlamentare nell'opinione comune, ma anche nel concreto, ha cambiato natura ed è oggi vissuta come strumento di impunità per quei parlamentari coinvolti nei meccanismi illegali. L'indignata reazione popolare per la non concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Craxi deve davvero porre problemi a tutti noi.

Vi è un secondo elemento che intendo sottolineare, una riflessione che tutti devono fare. La stessa richiesta di autorizzazione a procedere, anche per un'azione irresponsabile e vilmente qualunquista di alcuni *mass media*, si è stravolta nel suo significato reale. Da una parte — e questo è grave — si tenta di utilizzarla per ritardare legittimi processi e frenare il corso della giustizia; dall'altra, avendo assunto valore di condanna preventiva, la richiesta di autorizzazione diventa strumento di confusione e, per ciò, stesso, di diseguaglianza nel diritto di difesa dell'immagine degli stessi parlamentari.

Mescolando, infatti, gravi reati con reati di opinione o addirittura con ipotesi di reato manifestamente infondate e dovendo far passare la giusta continuazione delle indagini attraverso il collo di imbuto della richiesta di autorizzazione, il significato che questa ha assunto contribuisce a costruire quel concetto negativo che si esplicita nel giudizio «tutti uguali» formatosi nel senso comune; giudizio che calpesta gravemente il diritto di tutela dei parlamentari corretti per i quali pure si può porre, come nei fatti si

pone per varie circostanze, l'eventualità della richiesta di autorizzazione, cosicché per essi l'immunità parlamentare, che dovrebbe essere di tutela dell'immagine loro e del Parlamento, diventa, al contrario, strumento di grave penalizzazione.

In questa situazione, per ripristinare il principio di legalità nell'esercizio delle funzioni parlamentari e garantire quello di eguaglianza tra i cittadini, ma anche per difendere i diritti dei parlamentari a non essere messi qualunquemente tutti sullo stesso piano, nella fase che attraversiamo e per il significato che l'istituto ha assunto, la strada obbligata è l'eliminazione dell'immunità parlamentare per consentire lo svolgimento dei processi. Tale istituto, infatti, per l'utilizzazione di parte a cui, nel passato, è stato sottoposto e per l'uso distorto che ne è stato fatto, è entrato ormai in rotta di collisione con la società e viene vissuto, a ragione, come privilegio ed impunità.

Noi ci battiamo dunque per la sua eliminazione. E quindi, sia nella Commissione speciale, in cui fin dall'inizio abbiamo espresso un giudizio negativo sulle modifiche che aveva introdotto il Senato nell'approvazione della prima stesura, sia in aula, noi abbiamo affermato e affermiamo la necessità dell'eliminazione di tale figura. In questa prospettiva rimangono certo preoccupazioni e contraddizioni. Ci avviamo a grandi passi verso una struttura autoritaria dello Stato. Le leggi elettorali uninominali e maggioritarie che si profilano, che cancellano il sistema proporzionale e pluralistico, oltre a limitare drasticamente il ruolo delle minoranze, cancellano il sistema stesso di garanzie contenute nella Costituzione, per cui il potere incontrastato delle maggioranze stravolge (perché non più basata appunto su una concezione pluralistica) anche la nomina degli strumenti preposti costituzionalmente a presidio delle minoranze politiche che rischiano di vedere annullato ogni diritto.

Si pone dunque il problema delle garanzie giuridiche dei singoli e delle garanzie giuridiche collettive. Ed è questo il grande problema su cui dobbiamo incominciare a riflettere se non vogliamo assistere inermi alle esequie di una visione democratica dello Stato. Ma oggi si tratta di dare risposta ad

## XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1993

un problema concreto. L'immunità parlamentare, per il significato che ha assunto e per l'uso gravemente distorto che ne è stato fatto, va eliminata. E rifondazione comunista, richiamandosi a questa esigenza relativamente alla quale da tempo si sta cimentando, voterà a favore del provvedimento in esame, che costituisce, appunto, una prima risposta a questa necessità (*Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Paissan. Ne ha facoltà.

**MAURO PAISSAN.** Nel corso della discussione sulle linee generali, signor Presidente, ho già diffusamente esposto le motivazioni del voto favorevole del gruppo dei verdi alla radicale riforma dell'immunità parlamentare che stiamo per deliberare. Perciò mi limito a poche parole.

È per noi motivo di particolare soddisfazione il fatto che la stragrande maggioranza della Camera abbia finito con il convergere su una soluzione che ricalca pressoché integralmente la proposta di legge presentata all'inizio della legislatura dal gruppo dei verdi. Dicemmo fin dall'inizio che l'intervento più realistico, più praticabile, meno demagogico, più rispondente insieme agli interessi dell'istituzione parlamentare e alla sensibilità dei cittadini sarebbe stato quello che noi proponevamo, cioè il rafforzamento della insindacabilità per le opinioni e i voti inerenti all'esercizio del mandato e il mantenimento dell'autorizzazione per le sole misure limitative della libertà personale.

Fummo accusati allora di eccesso di radicalismo da una parte, quella parte che parlori il pasticcio restituitoci dal Senato ulteriormente peggiorato. E fummo accusati di eccessiva prudenza dall'altra parte, quella che per pura propaganda, pur sapendo di proporre una cosa sbagliata, predicava l'abrogazione dell'intero articolo 68.

Alla fine è prevalsa la saggezza, che spesso sta nella soluzione più netta. Ed è prevalsa la soluzione di maggiore garanzia, secondo noi, cioè la rinuncia a quella parte delle prerogative parlamentari che oltre a non

incontrare più la comprensione ed il consenso popolare si era tradotta in un fattore di danno, di pregiudizio politico e morale per l'istituzione parlamentare e per gli stessi imputati indagati.

Alle fondatissime ragioni di allora se ne è aggiunta ora una nuova, derivante dalla trasformazione in senso maggioritario del Parlamento. Non ha senso alcuno, secondo noi, affidare ad un Parlamento maggioritario le deliberazioni sul destino giudiziario di un parlamentare indagato. Aveva un senso, in un altro contesto politico, che un tal voto fosse espresso da una Camera cosiddetta pluralista, direttamente rappresentativa, dove le minoranze potevano contare sulla tutela derivante da quella composizione del Parlamento. D'ora in poi non sarà più così e questo dovrà valere, al di là, credo, dei nostri giudizi e dei nostri pareri sul nuovo sistema elettorale, anche per altre parti della Costituzione.

Perciò, signor Presidente, ben venga questa riforma, che non rappresenta — lo voglio sottolineare — una concessione né alla magistratura, né alla cosiddetta piazza giustizialista, né a quella parte — ripeto: a quella parte — dell'informazione pronta ad invocare le forche per tutti tranne che per se stessa, quando è anch'essa serva del potere di ieri e già pronta a servire il potere di domani e tranne che per i suoi stessi padroni, parecchi dei quali sono condannati per reati gravi oppure indagati per corruzione politica.

Per concludere, signore colleghe e signori colleghi, un solo rammarico: esso riguarda l'occasione che ha provocato l'accelerazione di questi giorni nell'individuazione della soluzione adottata ed anche il cambiamento di atteggiamento di alcuni gruppi politici. Mi riferisco, come è ovvio, al voto della maggioranza di questa Assemblea sull'autorizzazione nei confronti del collega Craxi: un voto che io ritengo vergognoso e vile. Vergognoso perché privo di motivazione giuridica e politica, se non inconfessabile; vile perché nessuno quel giovedì nero, tranne i rappresentanti del gruppo socialista, ha qui preso la parola per esporre una tesi contraria al parere della grande maggioranza della Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Se oggi approvassimo questa riforma e se il Senato in tempi rapidi ce la rispedisse nel medesimo testo, in modo da poter poi completare in tempi strettissimi l'iter della modifica costituzionale, non solo, io penso, riacquisiremmo come Parlamento una porzione di credibilità verso il paese, ma qualcuno di noi, me compreso, tornerebbe a stare in quest'aula, con un po' meno di disagio (*Applausi dei deputati dei gruppi dei verdi, del movimento per la democrazia: la Rete e federalista europeo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bargone. Ne ha facoltà.

**ANTONIO BARGONE.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Camera arriva all'approvazione di questo testo di riforma dell'articolo 68 della Costituzione dopo lo sciagurato voto che ha negato l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Craxi. Quella decisione, frutto della protervia e dell'arroganza di chi obbediva alla voglia di mantenere vecchi privilegi e difendere le degenerazioni di un sistema ormai giunto al capolinea, ha prodotto invece un'accelerazione del processo di riforma.

Il moto di indignazione che si è levato in tutto il paese ha reso ancora più evidente la necessità di dare risposte concrete all'esigenza di rinnovamento e di risanamento delle istituzioni. Ma quel voto ha fatto giungere a maturazione un processo che era stato già avviato dopo il voto del 5 aprile e che aveva lasciato sperare in un processo riformatore più ampio e più profondo. Dopo l'approvazione però da parte della Camera nel luglio scorso di un testo di riforma, le resistenze al Senato dei partiti della vecchia maggioranza hanno in qualche modo vanificato quello sforzo. Il tempo trascorso aveva mutato le condizioni storiche dal punto di vista politico, morale ed istituzionale e le indagini giudiziarie hanno fatto emergere un sistema di degenerazioni, di corruzione, di collusione che rendevano e rendono ancora più pressante l'esigenza di una riforma più radicale dell'articolo 68.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
TARCISIO GITTI.**

**ANTONIO BARGONE.** Peraltro, alcune decisioni dell'Assemblea facevano ritenere che non vi fosse una vera volontà politica di lasciarsi alle spalle un uso distorto dell'immunità ed anzi una tenace resistenza a considerarla una tutela corporativa ed una sfida al potere giudiziario. Del resto, avevamo già detto, nella discussione del luglio scorso, che le regole che ci avevano consegnato i costituenti erano esigibili solo con un livello alto di dignità, di responsabilità, di senso del limite, di rigore nell'esercizio parlamentare; regole che le maggioranze parlamentari non hanno saputo onorare e che quindi più che mai ora, di fronte al maturare di un'irresistibile esigenza di pulizia morale, di rispetto del principio di uguaglianza, c'è bisogno di modificare profondamente.

Queste sono state le ragioni che hanno indotto il gruppo del partito democratico della sinistra a considerare inadeguato non solo il testo approvato dal Senato, ma ormai anche quello a suo tempo accolto dalla Camera. La nostra ostinazione nel ritenere ammissibile un emendamento interamente soppressivo del terzo comma del testo approvato dal Senato è stata alla fine premiata dal voto della settimana scorsa del Comitato speciale, che ha accolto il testo ora al nostro esame dopo aver considerato ammissibile il nostro emendamento soppressivo del terzo comma.

Del resto, il voto referendario del 18 aprile ha ormai prodotto una modificazione del nostro sistema ed induce a pensare ad un'articolazione di garanzie che sia adeguata al sistema nuovo e che lo stesso referendum e le riforme che esso impone ridisegneranno. Nell'accingerci però ad approvare una riforma di portata storica, ritengo necessarie alcune considerazioni sulla formulazione del testo e sulla sua rilevanza politico-istituzionale. La nostra soddisfazione per la soppressione del terzo comma si accompagna anche ad una riserva sul secondo comma, che prevede l'autorizzazione per le perquisizioni e la sua applicabilità non solo ai membri del Parlamento, ma anche ai detenuti successivamente eletti alla carica parlamentare. A-

vevamo fatto rilevare già l'altra volta che prevedere l'autorizzazione alle perquisizioni ne vanificava l'incisività istruttoria e condizionava in senso negativo l'indagine. Ora, nel momento in cui viene praticamente abolita l'immunità, la contraddizione si fa più stridente: proprio quando si consente che le indagini possano espletarsi liberamente, senza alcun impedimento delle norme costituzionali, si pone una limitazione alle capacità istruttorie. Si tratta di una questione che non rinunceremo a porre successivamente, proprio per rendere più coerente e compiuta la riforma. Così come sarà necessario precisare e definire meglio l'ambito di applicabilità del primo comma per evitare interpretazioni che ne favoriscano un uso distorto e strumentale.

Tuttavia non si può negare, anzi si deve sottolineare, la portata fortemente innovativa del testo al nostro esame. Questa riforma si colloca in un particolare momento storico, in una fase di passaggio da un sistema ad un altro, in una situazione che presenta aspetti patologici, come il numero rilevantissimo di richieste di autorizzazione a procedere all'esame della Giunta della Camera; una situazione, cioè, di vuoto politico e quindi di oggettivo squilibrio tra i poteri costituzionali, nella quale vi è l'esigenza che si celebrino subito i processi e vi sia quindi al più presto la verifica dibattimentale per indagini rimaste alla fase dell'avviso di garanzia e della custodia cautelare.

Non è tranquillizzante che non sia stato compiuto neppure un atto istruttorio dopo le autorizzazioni a procedere concesse nel luglio scorso. Desta ancora perplessità che vi possa essere stato un atteggiamento di minore severità da parte della magistratura nei confronti di forti gruppi economico-finanziari, come la FIAT, sulla base di disponibilità concordate.

In una materia così delicata vi è bisogno di maggiori certezze e deve essere rigorosamente salvaguardato lo Stato di diritto. Per fare questo, però, è necessario porsi nelle condizioni di farlo; e per tale ragione questa riforma deve iscriversi in un processo più ampio di rafforzamento dell'equa coordinazione tra il potere legislativo, quello esecutivo e quello giudiziario. Per salvaguardare e

rafforzare questo equilibrio non serve gridare al complotto, abbandonarsi ad un becero vittimismo, o, peggio, tentare, come ha fatto il Governo Amato, colpi di spugna che offendono i diritti dei cittadini di questo paese.

La strada maestra è quella di restituire credibilità e piena legittimazione al sistema politico per porlo in condizione di pari dignità con gli altri poteri dello Stato. Quindi la riforma dell'immunità non può e non deve essere un atto difensivo rispetto all'incalzare delle indagini giudiziarie, ma una scelta di cambiamento consapevole, sulla base di mutate condizioni storiche e di una più pressante richiesta di risanamento morale. Una riforma, cioè, che favorisca il passaggio al nuovo sistema, che garantisca l'esercizio rigoroso di ogni potere costituzionale e salvaguardi i principi fondamentali della democrazia parlamentare (*Applusi dei deputati del gruppo del PDS*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

**ALFREDO BIONDI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, voterò — e altrettanto faranno i deputati liberali — molto volentieri a favore di questo provvedimento di ordine costituzionale, morale e politico; e lo farò senza alcun complesso. Non ho il complesso di coloro che ritengono di aderire a una piazza chiassosa o a valutazioni di ordine opportunistico in termini di miglior rapporto con la pubblica opinione: pubblica opinione che spesso è frastornata in senso gittizialista da avvenimenti sconvolgenti, rispetto ai quali non effettua sovente una corretta valutazione delle responsabilità, che sono sempre di ordine personale, mentre le tutele di ordine istituzionale e costituzionale attengono allo svolgimento legale, formale e sostanziale, del dovere di rappresentanza.

Il Parlamento non è delegittimato, perché è titolare di una sovranità che dura fino a quando l'esercizio dell'attività parlamentare viene compiuto nel rispetto — come io credo debba sempre avvenire — delle funzioni altissime che il popolo sovrano (se non si vuole usare questo termine solo come retorica di passaggio) ha delegato funzionalmen-

te e soggettivamente, senza vincolo di mandato, al parlamentare che le esercita.

Per poter svolgere questa funzione occorre vi sia un sistema di salvaguardia, che nella storia vi è stato, a garanzia dell'esercizio di un'attività che può correre il rischio dell'intrusione e della manomissione, quindi della perdita di quella serenità operativa che fa parte delle scelte, che, per essere volontarie, devono avere la possibilità di non essere manomesse da chi detiene il potere, compreso quello giudiziario. Di conseguenza, prendere provvedimenti oggi significa per noi liberali porci sulla linea di una tradizione che non è di oggi né di ieri. Quando ho avuto per la prima volta l'onore di entrare in quest'aula nell'ormai lontano 1968, assieme all'onorevole Bozzi ed a tanti colleghi di allora presentammo le prime proposte per la modifica dell'istituto dell'immunità parlamentare. Il nostro passo viene dunque da lontano ma non ci siamo stancati, e la proposta è stata sempre ripresentata; anche oggi discutiamo sulla base su di una proposta di legge del nostro capogruppo Battistuzzi che ho avuto anch'io l'onore di sottoscrivere.

Siamo arrivati ad un punto, nella realtà politica del nostro paese, in cui le ombre sono certamente più forti delle luci, ma bisogna avere il coraggio, quando si fanno modifiche che hanno un significato così profondo, di cogliere il momento e di valutare la motivazione di tali modifiche. Il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte al paese e l'esigenza che non vi siano paratie stagne che trasformino l'immunità in impunità sono oggi molto forti, a causa dell'abuso dell'istituto dell'immunità. Oggi è quindi necessario intervenire legittimamente, da legittimati e non da delegittimati, compiendo un atto di sovranità, «restituendo» quella parte dell'immunità che non è più al passo con i tempi e mantenendo quella che, proprio in considerazione della funzione del parlamentare, è necessaria a creare un'area di tutela in cui la libertà di espressione di voto, le manifestazioni di pensiero, l'azione e la libertà di comportamento possano essere al riparo dalla mano altrui o dall'altrui pressione, da una violenza fisica o morale che modifichi l'azione, l'intenzio-

ne, il proposito, il diritto di valutare, di correggere, di svolgere il proprio compito, anche di ordine ispettivo, che espone a rischi il parlamentare che opera.

Il gruppo liberale e chi vi parla compiono quest'azione di verifica dei confini attuali tra ciò che può essere ritenuto giusto e coerente e ciò che può essere ritenuto ingiusto e incoerente, svolgendo un'opera che non ha nulla della sottomissione rispetto alla realtà di oggi. Condivido quanto ha sostenuto molto bene poco fa l'onorevole Paissan: vi sono soggetti che hanno più vantaggi di quanti spesso rimproverino ai parlamentari di avere. Vi sono immunità non dichiarate e non costituzionali; immunità che derivano dalla commistione tra ciò che è giusto (cioè l'azione del magistrato) e ciò che è ingiusto (l'attribuzione anticipata della responsabilità ad un soggetto). Vi sono commistioni che consentono a soggetti che hanno un potere immenso, come quello di riferire i fatti o di farli vedere alla gente attraverso la televisione, di stabilire un connubio per cui ciò che vale per un uomo, ossia la sua reputazione, non conta più niente. Nel suo intervento di ieri Paissan ha fatto un'affermazione molto bella; l'immunità è morta, viva l'immunità! È un paradosso, ma occorre da una parte recuperare dell'insindacabilità ciò che si pone come un diritto non residuale, ma naturale alla nostra funzione, e dall'altra manifestare una sovrana volontà di abbandonare ciò che oggi costituisce più un impedimento che un vantaggio.

Si è parlato tanto della decisione che la Camera ha assunto pochi giorni orsono nei confronti dell'onorevole Craxi. Ebbene, io sono uno di quelli che, in quell'occasione, ha espresso tre voti favorevoli e due contrari. Non ho paura a dichiararlo, non me ne vergogno e non mi considero né un favoreggiatore né un correo, bensì un uomo che ha agito secondo coscienza e secondo forse quella deformazione professionale — involontaria o preterintenzionale — per cui, quando leggo le carte, traggio da solo le mie conclusioni, e non ho bisogno che me le spieghi né il direttore de *L'Espresso*, né quello di *Panorama*, né quello de *la Repubblica*, né di altri giornali, i quali oggi stabiliscono il grado di legittimità e di legittima-

zione di questo o di quel soggetto, nonché la libertà di apprezzamento di ogni parlamentare! E non me lo faccio spiegare neppure dal procuratore Borrelli, di cui leggerei più volentieri le sentenze e le requisitorie di quanto non ne apprezzi i proclami!

Proprio questa vicenda così triste che riguarda un parlamentare e — se volete — così dimostrativa di come i problemi della politica, della morale, dell'economia e del sostentamento dei partiti convivano in una fase così difficile, mi induce a dire che abolire l'immunità parlamentare è necessario perché non si abbia un doppio processo, un pregiudizio prima che un giudizio e perché non vi sia chi abbia il diritto di stabilire in anticipo le responsabilità. Non è un pezzo di antiquariato il ritenere che il soggetto imputato o indagato non sia ancora condannato. Non è un pezzo di antiquariato ritenere che la trilogia processuale sia composta da chi accusa, da chi si difende e da chi giudica e che quest'ultima componente sia superiore a chi accusa e a chi si difende, dal punto di vista funzionale. Non è, infine, un pezzo di antiquariato rivendicare la sovranità del Parlamento e la sua legittimazione non per ciò che sono i singoli parlamentari — i quali possono essere, come tutti gli uomini, buoni o cattivi, onesti o disonesti, coraggiosi o vili —, ma per ciò che ciascuno di essi rappresenta, vale a dire quella quota di sovranità popolare che, quando sarà revocata o messa in dubbio, metterà in discussione il diritto più forte e originario di ogni cittadino di essere soggetto e non oggetto di diritti.

Tutte queste sono le motivazioni del nostro voto (*Applausi dei deputati del gruppo liberale — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Novelli. Ne ha facoltà.

**DIEGO NOVELLI.** Presidente, colleghi, se peccassimo di presunzione o addirittura di un po' di arroganza, ci potremmo oggi attribuire buona parte del merito di questa riforma che noi, del movimento per la democrazia: la Rete, consideriamo di rilevante importanza e che investe la cosiddetta que-

stione morale. Non lo faremo, non per falsa modestia, bensì perché siamo fermamente convinti che il merito maggiore di quanto stiamo per votare debba essere attribuito ai cittadini italiani, a quella rivolta morale che si è sviluppata in tutto il paese, dalle Alpi al Mediterraneo, dopo il giovedì nero a tutti noto, che non è il caso di rievocare in quest'occasione.

Mi sia, però, consentito esprimere la nostra soddisfazione per il risultato che oggi conseguiamo. Mi fa piacere sentire molti colleghi, che mi hanno preceduto nello svolgimento delle dichiarazioni di voto, spiegare le ragioni che hanno indotto i loro gruppi — e i loro partiti, ovviamente — a cambiare di 180 gradi le posizioni che avevano assunto qualche mese fa. Essi, con lo stesso calore, passione ed impegno, avevano cercato di dimostrare come le nostre fossero posizioni sbagliate e come noi peccassimo di moralismo: oggi, quelle posizioni sono cambiate! Non ce ne scandalizziamo assolutamente, ma ne prendiamo atto con soddisfazione, perché dell'abolizione dell'immunità parlamentare, cioè della revisione dell'articolo 68 della nostra Costituzione, il movimento per la democrazia: la Rete ha fatto il proprio cavallo di battaglia: è stato al primo punto nel nostro programma elettorale quando l'anno scorso per la prima volta ci siamo presentati per chiedere il consenso dei cittadini. Anche in quella campagna elettorale non sono mancati attacchi, polemiche, accuse: «moralisti», «fondamentalisti», «komeinisti»... Cosa non ci è stato detto!

Ebbene, la nostra piccola pattuglia presente in quest'aula ed al Senato non ha desistito: coerentemente con quanto sostenuto nella campagna elettorale per chiedere il consenso dei cittadini, il primo impegno assunto in questa XI legislatura, la prima proposta di legge presentata dal nostro gruppo — a firma dell'onorevole Galasso e di tutti i deputati della Rete — ha riguardato proprio la modifica dell'articolo 68.

Le proposte di legge in materia hanno attraversato un tortuoso iter: ricordiamo tutti il dibattito in quest'aula dopo l'insediamento alla Presidenza della Camera dei deputati del Presidente Scalfaro, che aveva subito promosso l'istituzione di una Com-

missione speciale per l'esame delle proposte concernenti la riforma dell'immunità parlamentare, oggi presieduta dal collega Gitti. Nel giro di un mese, un mese e mezzo, il calore che si era registrato attorno a quella proposta ed alla Commissione speciale si è via via stemperato; subito le forze contrarie alla modifica, alla revisione dell'articolo 68 hanno preso il sopravvento. È stato così licenziato per l'Assemblea e da questa successivamente approvato un provvedimento legislativo che noi abbiamo ritenuto non solo inadeguato, ma sbagliato. Anche in quell'occasione vi è stata polemica; vi è stato chi si è astenuto, motivando il proprio atteggiamento con un impegno di modifica del testo al Senato. Il processo di restaurazione nel frattempo avviatosi in Parlamento ha trovato una conferma al Senato, dove il testo, già inadeguato, approvato dalla Camera è stato addirittura peggiorato. Arriviamo così al testo trasmesso nuovamente alla Camera ed oggi oggetto della nostra discussione.

Bisogna dire che non tutti i mali vengono per nuocere il giovedì nero ha scosso il paese e rapidissimamente la Commissione Gitti si è riunita per modificare profondamente il testo del Senato. Naturalmente mi riferisco alle parti che era possibile modificare: noi avremmo voluto una revisione anche del secondo comma, ma in presenza di difficoltà insuperabili abbiamo accettato la soluzione che ci è stata proposta.

Per tutte queste ragioni oggi per noi è un giorno importante. Giovedì 13 maggio 1993: una delle battaglie che hanno caratterizzato la stessa esistenza del nostro movimento, una delle ragioni che ne hanno motivato la nascita, si concretizza in una deliberazione del Parlamento. Ecco perché il nostro movimento, che ha al centro delle proprie motivazioni la questione morale e la democrazia nel paese, consegue oggi un risultato positivo. Esprimiamo la nostra soddisfazione e annunciamo, quindi, il nostro voto favorevole sul provvedimento in esame (*Applausi dei deputati dei gruppi del movimento per la democrazia: la Rete e dei verdi*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Paggini. Ne ha facoltà.

**ROBERTO PAGGINI.** Signor Presidente onorevoli colleghi, a nome del gruppo repubblicano devo esprimere soddisfazione in merito al provvedimento che la Camera si accinge ad approvare (ormai sembra scontato).

La soddisfazione è accompagnata anche da una punta di rincrescimento, di rammarico per i motivi che indicherò. Siamo soddisfatti perché aboliamo quella parte di immunità che non ha niente a che fare con la tutela del libero svolgimento della funzione parlamentare. Un conto è porre un filtro, un diaframma nei confronti dell'arresto di un parlamentare, dal momento che attraverso l'arresto si può colpire il *plenum* dell'Assemblea. Addirittura qualora la maggioranza di governo si basasse su pochi voti, si potrebbe far cadere un governo.

È pure sacrosanto salvaguardare il libero svolgimento della funzione del parlamentare nel momento in cui si alza per esprimere le proprie opinioni, i propri voti. Ma altra cosa, che non ha niente a che fare con la tutela del Parlamento, è il divieto ai magistrati di indagare sui parlamentari, proseguire le indagini, eventualmente rinviare a giudizio, assolvere o condannare. Tutto questo fa parte di qualcosa di arcaico, come tale giustamente sentito dall'opinione pubblica.

L'autorizzazione a procedere, che ci accingiamo ad abolire, non corrisponde alla finalità generale che è propria della prerogativa dell'immunità, né all'interesse del singolo parlamentare. Non è che non sia ipotizzabile — su questo voglio essere chiaro — che un magistrato inizi un procedimento con intenti persecutori o promuova un'azione manifestamente infondata. Noi repubblicani abbiamo fiducia nell'opera della magistratura, in quanto oggi, in linea generale, essa sta facendo. Detto ciò, si deve pure dire che quando si fa genericamente riferimento alla «magistratura», si compie un'astrazione. In realtà esistono singoli magistrati, estrazione della società civile, e fra tanti, accanto a molti preparati ed onesti, ve ne saranno — senz'altro ve ne sono anche se rappresentano un'estrema minoranza — di non preparati e disonesti. Prendiamo in esame il caso in cui un'azione venga promossa in modo strumentale: visto che il parlamen-

tare subisce il danno già nel momento in cui l'informazione di garanzia viene resa nota attraverso i mezzi di comunicazione, egli non ha tutto l'interesse (ovviamente parlo del parlamentare innocente) di veder emergere attraverso il giudizio la propria innocenza? Forse non ha interesse ad evitare anche quell'accanimento che inconsapevolmente alcuni magistrati possono porre nella loro azione per superare l'ostacolo dell'autorizzazione? Che interesse ha il parlamentare che in questa nostra sede si esprima un giudizio, per altro senza disporre di elementi (il più delle volte si finisce per votare secondo indicazioni di gruppo quindi il giudizio è soltanto politico e non vanifica i dubbi)?

È chiaro a questo riguardo che la nota dolente (stamane giustamente ha trattato l'argomento il ministro Elia) è la lentezza della giustizia italiana. Ho preso attentamente in considerazione la corsia preferenziale — la si può definire in questo modo — che stamane ha proposto il ministro Elia. Vi sono i dubbi sul piano della cotituzionalità riguardo ad una corsia preferenziale vista come interesse del singolo. Infatti, se è vero che il politico, per la lesione dell'immagine, è colui che è maggiormente colpito da un'indagine che poi si dimostri fallace, è anche vero che il dolore di comuni cittadini arrestati pur essendo innocenti, non è qualcosa di inferiore.

Ma l'argomentazione addotta stamattina dal ministro Elia, che, cioè, una corsia preferenziale potrebbe essere vista a tutela non del singolo parlamentare ma dell'intero Parlamento, ci fa riflettere. Il gruppo repubblicano è disposto a prendere in considerazione questa via, rimanendo fermo che la via principale è di arrivare a far sì che in Italia i processi nei confronti di tutti i cittadini si svolgano in tempi rapidi. Questo è il vero problema che in materia di giustizia il Parlamento dovrebbe cominciare ad affrontare. In un'altra occasione, in quest'aula, ho avuto modo di citare un dato scandaloso: solo lo 0,80 per cento (quindi nemmeno l'1 per cento!) del bilancio dello Stato è riservato alla giustizia. Pensiamo, forse, con tale cifra, di poter ottenere una giustizia veramente all'altezza di un paese civile?

Vi sono poi problemi anche di carattere

tecnico. Occorre, per esempio, prevedere una depenalizzazione di tanti piccoli reati per eliminare migliaia di processi che stanno ingolfando i tribunali e le preture. Bisogna, inoltre, far funzionare i riti alternativi; il ministro Conso, non più di un mese fa, ci ha fornito a questo riguardo dati sconsolanti. Noi ritenevamo che il rito alternativo alleggerisse l'attività dei tribunali o delle preture. Ciò, invece, non è avvenuto. Debbo dire, colleghi, che una delle cause di ciò sta in una certa «contiguità» tra pubblico ministero e giudice, che fa sì che molti cittadini non ricorrano al rito alternativo.

Noi repubblicani, che siamo contrari a che il pubblico ministero sia posto sotto la competenza del Ministero di grazia e giustizia ritenendo una scelta del genere scellerata, contemporaneamente affermiamo che nell'ambito della magistratura le carriere del pubblico ministero e del giudice debbano essere differenziate. Chi ha esercitato tutta la vita come pubblico ministero non può andare a fare il giudice, se non altro per una questione di diversa mentalità. Tale è la realtà delle cose e questi sono i problemi. Corsia preferenziale? Vediamo, ma possibilmente processi rapidi per tutti i cittadini; non si può, infatti, giocare sulla pelle delle persone.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ALFREDO BIONDI.

ROBERTO PAGGINI. Tornando al provvedimento di oggi, dicevo che esprimiamo soddisfazione, ma al tempo stesso rammarico perché si arriva alla sua approvazione a seguito della mancata concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Craxi. Non si sarebbe potuto provvedere prima?

Consentitemi di ricordare che l'11 marzo inviai a tutti i colleghi una lettera in cui affermavo testualmente: «Prima che il discredito travolga tutto e tutti e giunga a colpire le stesse istituzioni democratiche, compiamo un atto di onestà intellettuale e morale al tempo stesso: aboliamo l'autorizzazione a procedere cosiddetta ordinaria». Lo feci minacciando, nel caso in cui la proposta di legge costituzionale — in un

testo oltretutto peggiorato del Senato — avesse proseguito il suo iter, un'eventuale raccolta di firme per un referendum che impedisse la promulgazione di una siffatta legge.

Debbo ringraziare i parlamentari che hanno risposto al mio appello; ritengo che tale mia iniziativa abbia svolto una funzione anche nell'ambito della Commissione. Debbo tuttavia riconoscere che senza l'evento-Craxi oggi forse non ci troveremmo qui ad adottare il provvedimento di modifica radicale dell'articolo 68 della Costituzione. Era inevitabile giungere alla giusta indignazione della gente? Sento a volte parlare di «piazza»; io non la chiamo «piazza», parlo di giusta indignazione dei cittadini di fronte ad un atto che il Parlamento non avrebbe dovuto compiere. E lo dico nel rispetto del libero convincimento e della coscienza di ognuno. Consentitemi, però, di dire che si è trattato di un grave errore; sarebbe stato meglio adottare la soluzione che oggi ci accingiamo ad approvare, qualche mese fa.

Ciò detto, la soddisfazione prevale sul rammarico ed è grande. Alcune considerazioni finali. È stato detto da molte parti che è in atto oggi in Italia una rivoluzione incruenta; qualcuno ha affermato che si tratterebbe di una rivoluzione che avrebbe già fatto le proprie vittime. Ho rispetto per tutti, ma le vittime di una rivoluzione sono altra cosa rispetto alle vittime cui si intendeva alludere, con tutto il rispetto — ripeto — per persone che sicuramente hanno vissuto un dramma personale.

Il gruppo repubblicano è convinto che tale rivoluzione, che deve condurre da una democrazia incompiuta ed una compiuta, non possa essere fatta solo dai giudici. Essi possono soltanto — e a mio avviso lo stanno facendo bene — cercare di eliminare molto del vecchio, ma non possono costruire il nuovo. È però profondamente errato ritenere di poter compiere tale rivoluzione criminalizzando la magistratura, cercando di delegittimarla, come taluni mostrano di voler fare. Andremmo incontro a tempi amari.

Credo che nel giusto equilibrio di tutti i poteri stia la forza della democrazia. In molti in questo consesso la pensiamo in questo modo. L'atto che oggi stiamo per compiere,

anche se — come ha affermato il ministro Elia — non è risolutivo dei rapporti fra politici, parlamentari e magistratura, si muove sicuramente in direzione della ricomposizione e non certo verso lo sfascio.

Anche per questa ragione noi esprimeremo un voto favorevole. (*Applausi dei deputati del gruppo repubblicano*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Berselli. Ne ha facoltà.

**FILIPPO BERSELLI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro voto favorevole, già anticipato in sede di Commissione speciale, viene espresso senza grande entusiasmo, perché fin dall'inizio, quando affrontammo l'anno scorso questo argomento, avevamo sostenuto non soltanto la necessità di eliminare l'istituto dell'autorizzazione a procedere, ma anche l'esigenza di abrogare l'autorizzazione all'arresto, alle perquisizioni dagli altri provvedimenti comunque restrittivi della libertà personale.

Lo dicevamo allora, perché traducevamo l'esigenza e l'auspicio espressi dal popolo che ci aveva eletti di giungere ad una parità vera, sostanziale tra cittadino elettore e parlamentare eletto.

La gente, infatti, aveva colto l'elemento di contrasto assolutamente inspiegabile tra il cittadino, che poteva essere indagato, e il parlamentare, che poteva esserlo solo previa autorizzazione a procedere; il contrasto, cioè, tra la situazione del cittadino, che poteva essere raggiunto da una misura cautelare restrittiva della libertà personale e quella del parlamentare, che poteva subire la stessa sorte solo dopo un voto di autorizzazione della Camera di appartenenza.

Ebbene, a distanza di un anno questo Parlamento ha radicalmente cambiato la propria precedente presa di posizione: mi ricordo, infatti, che il testo approvato dalla Camera incontrò l'opposizione del gruppo del Movimento sociale italiano e di ben pochi altri gruppi presenti in questo ramo del Parlamento. Oggi, solo a distanza di un anno, registriamo con soddisfazione che sulle nostre posizioni, volte all'abrogazione dell'istituto dell'autorizzazione a procedere, vi

è unanimità di consensi da parte della Camera dei deputati.

Ne prendiamo atto con soddisfazione, onorevole Presidente, anche perché il testo licenziato dal Senato della Repubblica era ulteriormente peggiorativo della formulazione originaria dell'articolo 68 della Costituzione. Infatti, la Camera dei deputati, quando approvò il testo l'anno scorso, introdusse due elementi correttivi che noi avevamo valutato con una certa positività. La Camera — io dissi allora —, nel caso in cui ci fosse stato un diniego della richiesta di autorizzazione a procedere, avrebbe dovuto motivare tale diniego, che comunque avrebbe dovuto essere espressione della maggioranza assoluta dei membri della Camera di appartenenza.

Sulla necessità di una motivazione noi eravamo d'accordo, perché si trattava di un'esigenza di trasparenza; il paese doveva esser messo in condizione di capire per quali ragioni, magari anche giuste, la Camera aveva deciso di negare l'autorizzazione richiesta. Per quanto riguarda poi il problema della maggioranza assoluta, anche in questo caso si tendeva a rendere eccezionale il provvedimento di rigetto rispetto alla regola, che avrebbe dovuto invece essere volta all'accoglimento della richiesta di autorizzazione a procedere. Non vi è chi non veda, infatti, che tanto più è numeroso il concorso dei deputati, tanto più è motivata, mediata, ragionata e responsabile la decisione del *corpus* parlamentare.

Ebbene, questi due elementi introdotti nel testo dell'articolo 68 sono stati eliminati dal Senato e così, per fortuna, si è arrivati alla decisione unanime di abrogare l'istituto dell'autorizzazione a procedere.

Nella replica dell'onorevole Casini abbiamo colto la possibilità che in sede di interpretazione giurisprudenziale si introduca (quasi dalla finestra, mi sembra) l'autorizzazione a procedere per le intercettazioni telefoniche. Non siamo assolutamente favorevoli a tale ipotesi, in quanto riteniamo che contrasti radicalmente con il nuovo testo dell'articolo 68 che ci apprestiamo ad approvare, il quale, al secondo comma, richiede l'autorizzazione a procedere per le perquisizioni personali o domiciliari, ma non dispo-

ne nulla per le intercettazioni telefoniche. Queste ultime, dunque, al di là degli auspici di qualche collega, sfuggono alla necessità dell'autorizzazione a procedere. L'interpretazione della norma nel senso che le intercettazioni telefoniche possono essere disposte solo in presenza di un atto autorizzativo della Camera mi sembra alquanto opinabile.

È altresì opinabile l'interpretazione secondo la quale, in base al testo che ci apprestiamo ad approvare, le misure cautelari e personali non possono essere disposte se non previa autorizzazione della Camera di appartenenza. Per alcune di tali misure, infatti, non si giustifica in alcun modo una forma di autorizzazione. Le misure cautelari e personali (lo dico soltanto a me stesso) non sono unicamente di carattere coercitivo, signor Presidente e signor ministro, ma anche di carattere interdittivo. Se è giusto che occorra l'autorizzazione della Camera per gli arresti domiciliari e per la custodia cautelare in case di cura, trattandosi di misure che impediscono l'esercizio di qualsiasi attività (quindi, restrittive della libertà personale), mi sembra non sia accettabile usare lo stesso metro in ordine alle misure interdittive, come per esempio l'esercizio della potestà sui figli, la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali. Si tratta di un'interpretazione talmente estensiva da non poter essere in alcun modo accettata.

Nella sua replica l'onorevole Casini ha affermato, in sostanza, che per tutte le misure cautelari e personali sarà necessaria l'autorizzazione della Camera di appartenenza. Ribadisco che non siamo assolutamente d'accordo. E siamo voluti intervenire ulteriormente sul punto affinché rimanga a futura memoria, anche ai fini di possibili interpretazioni giurisprudenziali, che al riguardo non vi è stata concordanza all'interno della Camera. Siamo anzi convinti che chi vi parla abbia qualche ragione.

È stato più volte ricordato che, se non fosse intervenuto il voto del 29 aprile scorso, in questo momento con ogni probabilità non ci appresteremmo ad approvare un testo che elimina l'istituto dell'autorizzazione a procedere. Su questo punto sono assolutamente

d'accordo. Anche se si è trattato di una votazione sciagurata, occorre prendere atto che essa ha avuto, almeno indirettamente, un effetto positivo, certamente non voluto da quanti quel giovedì sera hanno votato in un determinato modo. Se non vi fosse stato quel voto, infatti, oggi con ogni probabilità ci troveremmo ad approvare il testo licenziato dal Senato della Repubblica; un testo oltremodo peggiorativo rispetto a quello approvato dalla Camera dei deputati, un testo che avrebbe conservato nella sua impalcatura l'istituto dell'autorizzazione a procedere, che oggi invece ci apprestiamo ad eliminare.

Nell'intervento svolto nella seduta di ieri, signor ministro, sono stato il primo a sostenere la necessità di una corsia preferenziale per i procedimenti che avranno come imputati i parlamentari. Da resoconto stenografico (pagina 23) risulta che ho parlato precisamente di corsia preferenziale, la quale talvolta viene richiesta quando i nostri lavori sono ritenuti urgenti. E ne ho parlato non perché (voglio essere chiarissimo, signor ministro) ritengo che il parlamentare abbia diritto ad uno *status* diverso da quello del semplice cittadino. Auspico infatti che, un domani, si possa arrivare a celebrare i processi in tempi brevissimi, ma sappiamo che questa non è la realtà attuale. Purtroppo i processi, vengono celebrati oggi in tempi lunghissimi e molte volte (lei, signor ministro, lo sa) ciò è a vantaggio di imputati responsabili di determinati reati che possono beneficiare, se non di amnistia, addirittura della prescrizione dei reati stessi.

Per quanto riguarda i membri delle due Camere, vi è una doppia esigenza, che non è soltanto quella del parlamentare, che si senta estraneo a quanto gli è stato contestato e quindi si ritenga innocente, di avere una giustizia rapida, ma anche quella della tutela dell'istituto parlamentare nel suo complesso, che non può essere ulteriormente vulnerato dal sospetto che potrebbe anche rivelarsi illegittimo. Vi è altresì la tutela del corpo elettorale, che ha diritto di sapere in tempi brevi se la fiducia accordata a quel parlamentare che aveva eletto meriti ancora di essere conservata.

Si pone quindi l'esigenza (intendo ribadirla in questa dichiarazione di voto) che i

processi che vedranno sul banco degli imputati i parlamentari possano trovare una strada più veloce, al fine di accertare in tempi brevi chi è colpevole di determinati reati e chi invece non lo è. Quando abbiamo concesso le autorizzazioni a procedere, infatti, non abbiamo assunto quelle decisioni perché dovevamo giudicare qualcuno, ma sempre e soltanto, onorevole Presidente — e ce ne darà atto —, perché eravamo di fronte a situazioni per le quali non avevamo ravvisato l'esistenza del *fumus persecutionis* né quell'infondatezza dell'accusa che a sua volta, indirettamente, avrebbe potuto dimostrarne la presenza.

Sulla base di queste mie riflessioni, concludo ribadendo che siamo favorevoli all'eliminazione dell'istituto dell'autorizzazione a procedere. Purtroppo lamentiamo ancora una volta il permanere dell'istituto dell'autorizzazione a procedere all'arresto, ai provvedimenti restrittivi ed alla perquisizione, il che assolutamente non si concilia con l'attesa del paese, del popolo, il quale vorrebbe l'abrogazione totale dell'autorizzazione a procedere, ivi compresa quella all'arresto ed agli altri provvedimenti restrittivi (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gitti. Ne ha facoltà.

**TARCISIO GITTI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa legislatura è iniziata (come altre, per la verità) con la riaffermazione generale e forse un po' generica dell'esigenza di avviare finalmente un processo di revisione e di adeguamento del nostro ordinamento costituzionale ed istituzionale in generale, per una riforma della politica, per una democrazia pienamente funzionante secondo principi di responsabilità e trasparenza, venendo incontro al dispiegarsi sempre più forte ed esigente di spinte al cambiamento ed alla partecipazione.

In questo contesto, il tema dell'immunità e la sua riforma, proprio perché connotato all'istituzione parlamentare, al suo ruolo peculiare nel quadro dei poteri costituzionali, è parso a tutti un momento che richiedeva

un'attenta riflessione e considerazione, tanto più che l'esperienza costituzionale compiuta aveva mostrato che il sistema si era in concreto orientato troppo spesso in modo difforme dallo spirito vero che ne aveva determinato l'introduzione.

E dunque vi fu un generale consenso nel ritenere necessario individuare, in ordine a questo tema, un dovere particolare di impegno, straordinariamente rilevante, per perseguire davvero e non solo a parole un disegno di ricostruzione del fondamentale rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni, la politica ed i partiti. Le linee di questa iniziativa, alla quale il gruppo della democrazia cristiana ha responsabilmente concorso, si sono sviluppate su due versanti: innanzitutto ponendo un nuovo e qualificato impegno per la correzione della prassi in atto, per rendere visibile nei comportamenti il recupero pieno dello spirito delle prerogative che tutelano ruolo e funzione del parlamentare, ma che insieme escludono vantaggi.

Subito si è riconosciuto da tutti — anche con l'istituzione di una Commissione speciale, che ho avuto l'onore di presiedere, e ricordando le iniziative assunte nelle precedenti legislature, non giunte a compimento — che occorreva innovare significativamente il testo dell'articolo 68 della Costituzione, alla luce dell'evoluzione costituzionale complessiva, dell'evoluzione storica e delle più diffuse esigenze di eguaglianza.

In questo processo, onorevoli colleghi, credo vadano con franchezza riconosciuti limiti persistenti, ritardi, vistose incoerenze e contraddizioni. Ma se nessuno si muove da un pregiudizio strumentale e propagandistico di voluta delegittimazione di questo Parlamento, ritengo occorra anche riconoscere che novità importanti sono intervenute in quest'anno proprio a partire dalla qualità, dall'intensità e dalla tempestività del lavoro della Giunta per le autorizzazioni a procedere. Lo ricordava poco fa l'onorevole Bargone, che rammentava anche, con amarezza, denunciando un problema reale, come in nessuno dei casi in cui l'autorizzazione è stata concessa siano stati compiuti ulteriori atti di istruttoria da parte della magistratura. Altre innovazioni stanno per

essere definite, come quella relativa alle modalità di votazione o al rapporto tra la fase dell'esame in Giunta e la fase dell'Assemblea, per porre entro binari di piena trasparenza e di responsabilità la prassi e i concreti comportamenti.

Ma certo il dato più significativo è la proposta di riforma che oggi viene sottoposta al voto. Essa rappresenta, onorevoli colleghi (io non intendo sottovalutare nulla), una grande innovazione, che realizza oggi, nel quadro della Costituzione e in vista delle innovazioni conseguenti all'introduzione delle nuove regole maggioritarie, e certamente con attenzione a quanto è cresciuto e mutato nel comune sentire dei cittadini, un nuovo e indispensabile punto di equilibrio tra due esigenze egualmente essenziali, che dobbiamo sempre avere ben presenti. Mi riferisco innanzi tutto alla necessità, nel sistema dei poteri costituzionali, di assicurare al Parlamento, per il semplice fatto della sua esistenza e delle sue attribuzioni, le indispensabili prerogative che ne assicurino la libertà piena e l'indipendenza ed assicurino, al tempo stesso, la libertà piena e l'indipendenza di tutti i suoi membri, poiché questi sono valori decisivi per il corretto ed efficace funzionamento dei poteri costituzionali, così come la nostra democrazia li ha definiti. Ma vi è anche un'altra fondamentale esigenza, onorevoli colleghi, che informa nel profondo l'ordinamento democratico voluto dai nostri costituenti: l'esigenza, sempre più fortemente sentita, dell'eguaglianza fra tutti i cittadini davanti alla legge e nel processo.

Così si pone, a mio avviso, in questo nuovo equilibrio, la proposta che con grande spirito aperto è stata avanzata, richiamandosi (ha ragione il ministro Elia) all'esperienza anglosassone ma anche all'esperienza di altre grandi democrazie del contingente, dove esistono sostanzialmente gli stessi nostri problemi o dove la prassi costituzionale ha portato ad una sorta di automatismo nella concessione delle autorizzazioni a procedere.

La proposta — ripeto — è certamente aperta. Essa mantiene il nucleo essenziale delle prerogative per la libertà e l'indipendenza della funzione parlamentare, e quindi

l'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni; mantiene — desidero ribadirlo — l'inviolabilità della persona e del suo domicilio (e, al riguardo, credo che i problemi cui ha fatto riferimento il collega relatore, onorevole Casini, siano stati correttamente formulati nelle conclusioni a cui lo stesso è pervenuto), mentre sottopone il parlamentare al processo come qualunque altro cittadino, ritenendo tra l'altro che l'attuazione piena e il controllo che la legge già prevede (e se non viene applicato, il problema è di farlo applicare) sull'indipendenza e l'autonomia dei giudici renda non più necessaria questa parte delle prerogative, che rischia di apparire una deroga ingiustificata, una sorta di giustizia privilegiata.

Certo, onorevoli colleghi, si pongono problemi (mi fa piacere che siano stati ricordati anche da altri, ma all'onorevole Balocchi vorrei dire che non credo si creino vuoti) che attengono ai rischi possibili di un uso fondamentale, partigiano, del potere giudiziario o anche solo di un esercizio scorretto o ritardato del dovere di rendere giustizia.

Credo però che sia già nell'ordinamento la possibilità di rimedi e, se non basteranno, occorrerà apprestarli. Avremo dunque anche limpidezza e libertà nell'affrontare tale questioni.

Penso tuttavia che questi problemi non riguardino solo e specificamente il parlamentare ed il suo *status*; riguardano, onorevoli colleghi, tutti i soggetti investiti di mandato elettorale (si pensi ai consiglieri regionali o comunali), riguardano — se mi consentite — tutti i cittadini italiani e per tutti, se e quando fosse necessario, il Parlamento, proprio come sede della libertà e della democrazia, dovrà operare ed agire.

Si è parlato di riforma improvvisata, frutto di tardivi ed opportunistici pentimenti, di pressione della piazza, di cedimento alla piazza. Ora, qui bisogna intendersi: è certamente inammissibile qualunque cedimento alle pressioni di piazza o ad un uso strumentale della protesta popolare; però credo che occorra dire che, se la politica non riesce a raccordarsi con il sentimento comune della gente, se la politica non riesce a comunicare con la vita della gente, la politica abdica al

suo compito. E io credo che, se siamo stati attenti a questi sentimenti comuni, abbiamo fatto buona cosa, una cosa doverosa per un politico.

Ma non è questa una riforma improvvisata, non è un frutto frettoloso e neppure da collegare — lo voglio dire — al voto della Camera del 29 aprile, perché — desidero ricordarlo, ho il dovere di ricordarlo come presidente di questa Commissione — che già un mese prima si delineava l'obiettivo verso il quale ormai ci si incamminava, cioè il testo che oggi viene consegnato all'Assemblea per il voto.

Va ricordato, del resto, che un'attenta considerazione del testo varato in prima lettura — e secondo me, onorevole Novelli, un po' sbrigativamente liquidato dalla Rete — dimostrava già la possibilità di ricondurre in modo rigoroso l'istituto alla sua *ratio*, attraverso la libertà per le indagini preliminari, l'obbligo di motivazione, il meccanismo del silenzio-assenso e, soprattutto, la necessità di una maggioranza qualificata per la deliberazione di sospensione del procedimento: criterio che, se quel testo fosse stata vigente, si sarebbe applicato anche il 29 aprile.

Non poteva esserci dubbio, quindi, circa l'obiettivo di realizzare l'assoggettabilità del parlamentare al giudizio, secondo il criterio di ordinarietà e di regola, mentre l'eccezione era la non assoggettabilità.

Da qui, da questa acquisizione muove la scelta più netta che ora si propone e che smentisce quanti, anche osservatori solitamente attenti e non preconcepi, ancora in questi giorni hanno parlato della inconcludenza del Parlamento o di una riforma destinata ad un ulteriore rinvio ad altra legislatura.

Io confido, io spero davvero in un voto ampio e convinto; un voto, colleghi parlamentari — lo dico, in modo particolare, ai deputati della mia parte politica —, che nulla toglie al Parlamento, nulla toglie di quanto non si può e non si deve togliere per la libertà e l'indipendenza del Parlamento e dei parlamentari. Non si perde nulla! Credo anzi che, invece, qualcosa si guadagni, se mi è consentito usare questa parola. Qualcosa guadagna il Parlamento ed ognuno di noi:

una legittimazione piena, una forza nuova, una credibilità ed una grande autorevolezza. È una scelta, insieme, di grande responsabilità e io credo non sia illusorio pensare che essa debba ingenerare un'accresciuta responsabilità nell'esercizio di tutti gli altri poteri, compreso quello giudiziario, che la nostra Costituzione disciplina.

Si tratta, soprattutto ed ancora, di una risposta in positivo rispetto a tentazioni conflittuali che, da qualunque parte provengano, non giovano alla credibilità del sistema. Non è, infine, un punto d'arrivo: può essere — se mi consentite — un punto di partenza per ricostruire un rapporto vero e fiducioso con i cittadini, tanto più in un tempo nel quale, pur fra incertezze e contraddizioni, sembra tornare un interesse ed una passione vera per la vita democratica e la politica ed occorre delineare nuovi modi e forme di partecipazione. Per tutti questi motivi il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento (*Applausi dei deputati del gruppo della DC — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni qualificate, che avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sgarbi. Ne ha facoltà.

**VITTORIO SGARBI.** Vorrei ricordare che quando il legislatore pose mano all'articolo 68 della Costituzione, che oggi stiamo discutendo e riscrivendo, mise in evidenza in modo chiaro ciò che in questi mesi la Giunta per le immunità parlamentari ha attuato con grande responsabilità, ossia che l'immunità parlamentare non è un privilegio del cittadino deputato, ma una prerogativa della Camera dei deputati, la quale, attraverso i suoi rappresentanti — prima nella Giunta e poi nell'aula — stabilisce l'opportunità del rinvio davanti al magistrato del parlamentare nei confronti del quale sia stato spiccato un avviso di garanzia.

È evidente allora che nelle precedenti

legislature abbiamo assistito ad un'interpretazione aberrante, iperprotettiva, assolutamente irrispettosa della legge e della verità, per cui quasi ogni parlamentare inquisito veniva automaticamente coperto da un'impunità che diventava per lui privilegio individuale e personale e non riguardava invece una responsabile posizione della Camera dei deputati. Mai come in questo Parlamento, che con molta approssimazione alla verità il deputato Pannella ritiene composto da forze migliori e più responsabili delle precedenti, è avvenuto invece che per ogni caso si sia lungamente discusso, si siano svolte riflessioni estremamente argomentate e si sia poi arrivati a voti che nella grande maggioranza dei casi hanno confermato l'indicazione della Giunta, in altri — in una percentuale molto ridotta — l'hanno contraddetta; in tutti i casi, però, ogni parlamentare, prima nella Giunta e poi in Assemblea, è diventato responsabilmente cosciente della questione che doveva affrontare, valutandola di volta in volta con un'attenzione da avvocato difensore, da pubblico ministero o da giudice sopra le parti; comunque ogni parlamentare ha esaminato, analizzato, studiato e verificato e, in una percentuale di casi che fino ad oggi mi sembra molto alta, ha concesso l'autorizzazione.

Faccio questo ragionamento perché l'articolo 68 ha un suo dettato limpido che è nelle mani degli uomini e qui si continua ogni volta che si tocca la Costituzione, a mettere in discussione non la legge, ma gli uomini. Essendo questi ultimi deboli, incapaci e protettivi dei loro amici, allora la Costituzione è minacciata e dobbiamo adottare regole che dimostrino che gli uomini sono immaturi. Questo è l'elemento aberrante: invece di guardare agli uomini ed alla loro capacità di giudizio, pensiamo di risolvere tutto cambiando la legge per sfiducia negli uomini, negli elettori e nei parlamentari. Mi sembra però che questo Parlamento quella fiducia l'abbia meritata e che tutte le volte che si è discussa una questione — salvo l'ultimo voto segreto, tanto discusso, riguardante il deputato Craxi — sia stata assunta una posizione molto responsabile.

Perché nel caso dell'onorevole Craxi ciò non è avvenuto?

Perché il voto non era attinente alla materia penale, ma era politico ed era giusto che il Parlamento assumesse una posizione politica, sbagliata per le opposizioni. Essendo però la maggioranza in una precisa posizione, ha difeso una sua dignità perché nell'onorevole Craxi si colpiva non un uomo, ma un intero partito. Si tratta quindi di una posizione che non deve essere considerata in base al rumore delle piazze, che vorrebbero la morte di Craxi — che forse sarebbe risolutiva di molti problemi —, ma come una risposta politica ad un attentato politico al Parlamento mosso di giorno in giorno dalla magistratura, la quale opera giustamente sui casi individuali, ma viene disfacendo in maniera sempre più precisa e determinata tutti i partiti — da quelli di centro alla sinistra ed anche all'estrema sinistra — gettando onta su di essi, portando a contraddizioni che sono politiche e non penali e punendo non gli uomini per le loro singole responsabilità, ma la dignità ideale dei partiti, compreso l'ex partito comunista. È lì il punto centrale.

È chiaro che questa indicazione dell'articolo 68 serviva, fin tanto che ha resistito, a restituire responsabilità e dignità politica al Parlamento, nel rischio, che sta diventando certezza, di un attacco determinato e preciso da parte delle opposizioni precedenti a questo Parlamento, cioè opposizioni che per lungo tempo hanno maturato una battaglia che era soltanto politica rimanendo nei binari di una lotta vera. Oggi, invece, le opposizioni combattono con la mano armata della legge e arrivano a dimostrare che Andreotti è mafioso o che Craxi è il capo di tutti ladri...

Ciò non è vero. Se Craxi è un ladro, è un ladro per il partito, non per la sua ricchezza personale, cosa ininfluente. E se Andreotti è responsabile, lo è per quello che l'Italia è diventata in questi quarant'anni di speculazione, di devastazione e di violenza alle cose, corpi del reato viventi, e non perché ha baciato Riina. Questo lo sanno in tanti che oggi andranno a votare col voto palese per far processare Andreotti per un reato che non ha commesso. E ciò non perché il voto palese sia una forma di libertà, ma perché è la prima, iniziale forma della tirannide; una

tirannide che impedirà il voto di coscienza al parlamentare, che magari è convinto che Andreotti non sia mafioso, ma che per dovere di partito, per obbedienza al suo gruppo, per rispetto della volontà della piazza e dei giornali, voterà contro di lui. Oggi, allora, stiamo fondando l'inizio della fine del Parlamento: il Parlamento avrà paura. Considero allora ipocrita aver abolito soltanto la parte dell'articolo 68 relativa a quelli che potrebbero essere reati comuni; occorre abolire completamente l'immunità e mandare il parlamentare di fronte alle folle con la sua responsabilità, non tenendo conto che non è un uomo, ma è uno, nessuno e centomila. Il parlamentare è, in sostanza, una figura astratta che rappresenta i 30 mila, i 40 mila i 100 mila che l'hanno votato, i quali vedono in lui difesa la dignità di un voto dato coscientemente, quando così è.

Ed ecco che il Parlamento si prende carico di guardare il parlamentare come se fosse una natura morta, non lo giudica come persona, ma valuta l'opportunità politica di mandarlo davanti ai giudici.

Vorrei richiamare la vostra attenzione su un caso gravissimo, che non ha precedenti, riguardante il sottosegretario Pappalardo; un caso che dovrebbe richiamare ciascuno di noi ai rischi verso i quali stiamo precipitando.

Dopo questa riforma esisterà ancora il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione (che io invece abolirei perché ormai non esiste più nei fatti), il quale prescrive: «I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni». Sulla base di un principio, peraltro rispettabile, affermato dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere, si è stabilito che nella quasi totalità dei casi per tutto quello che è avvenuto prima che un parlamentare fosse tale non sia prevista alcuna forma di copertura o di immunità. Quindi si invia il parlamentare direttamente davanti ai giudici.

Si è verificato allora che una nobilissima opinione di tipo strettamente politico espressa dal collega Pappalardo prima che fosse parlamentare (egli ha osato dire che il generale Viesti era forse stato nominato per indicazione politica — cosa verissima, per la

quale anch'io mi aspetto una querela —, è stata ritenuta tale da mandarlo davanti a un tribunale che non è quello ordinario, ma quello militare. Quest'ultimo, senza alcun rispetto per un'opinione nobilissima e assolutamente veridica, ha comminato otto mesi di condanna al deputato Pappalardo, creando un fatto assolutamente inaudito: egli oggi, in quanto deputato, deve pagare per un reato commesso quando non lo era. Ciò provoca un grave danno alla sua attuale funzione di parlamentare ed anche alla responsabilità di governo che riveste.

Talché al deputato Pappalardo oggi è stato chiesto di rassegnare le dimissioni. Ecco allora come non proteggere neppure per le opinioni un parlamentare anche quando non lo era porta ad una contraddizione insanabile e cioè che per una perfetta opinione espressa da Pappalardo egli debba pagare e rischiare di uscire dal Governo. Non ho alcun particolare affetto per Pappalardo (non me ne frega niente!), ma mi pare evidente che siamo di fronte ad una violazione in atto del primo comma dell'articolo 68. Non vi è quindi più alcuna forma di immunità politica, penale o di alcun genere; si attua invece un linciaggio continuo, anche attraverso i tribunali militari, cui si accompagna un'altra evocazione spettrale, per cui, mentre noi saremo spogliati di tutto e combatteremo con le nostre sole forze e non avremo paura di ciò che diremo anche di fronte ai tribunali, il magistrato non è responsabile.

Si contano ormai non sulle dita di due mani, ma delle mani di tutti i parlamentari i casi di errori giudiziari per cui, una volta ravvisato nei confronti di un parlamentare il *fumus* (o verso un cittadino un'azione penalmente sbagliata), il magistrato non è mai chiamato a pagare. Un magistrato, per esempio, ha condannato sulla base di una perizia sbagliata un certo signor Luzzo, in Calabria, perché i periti avevano indicato per un omicidio un'arma che non era quella; e il signor Luzzo è stato per un anno in carcere per poi scoprire che l'assassino era un altro. Quanto pagherà quel magistrato per un anno di vita rubato a quest'uomo chiuso in carcere? E quanto pagheranno per tutti gli altri casi che si conoscono? Come

quello di Pino Costa in Sardegna — che io tanto spesso ricordo — condannato a 14 anni con sentenza definitiva per un omicidio che non aveva compiuto. Dov'è la responsabilità dei magistrati?

Credo che dovremmo o rispettare la Costituzione o non porci in una posizione ipocrita votando questa ridicola versione purgata ma irrealistica dell'immunità parlamentare. Cancelliamola del tutto, perché già nel nome di Pappalardo si è compiuta una violentissima ed assolutamente inaccettabile forma di attacco al Parlamento. Si è stabilito che non si possono dire neppure parole assolutamente rispondenti a verità.

**PRESIDENTE.** Onorevole Sgarbi, la prego di concludere.

**VITTORIO SGARBI.** Personalmente, mi asterrò dal voto. Credo che l'articolo 68 sia stato scritto con grande intelligenza dal legislatore pensando di avere di fronte degli uomini — e non dei vigliacchi — capaci di giudicare come deputati e come rappresentanti del popolo che, in quanto capiscono, vedono e leggono possono votare politicamente o anche in merito ai possibili errori della magistratura. Nel momento in cui voteremo questo articolo così come è stato corretto vorrà dire che non crediamo più di essere uomini e che non abbiamo più fiducia nelle nostre capacità di distinguere e di scegliere e verremo quindi a minare la nostra personale dignità — di cui poco ci importa — ma anche quella di chi ci ha votato pensando di dare un nome al suo pensiero. Uccideremo quindi gli uomini in nome di una finta ed ipocrita legge.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cicciomessere. Ne ha facoltà.

**ROBERTO CICCIOMESSERE.** Signor Presidente, prima di dichiarare il voto favorevole alla proposta di modifica dell'articolo 68 della Costituzione devo intervenire anch'io sul caso Pappalardo. Credo sarebbe gravissimo semplicemente chiedere al collega Pappalardo di dimettersi in relazione a quella sentenza, che considero assolutamente cen-

surabile (ma di ciò non intendo discutere). Accetteremmo così il principio che la composizione del Governo venga fatta dalla magistratura e non attraverso le procedure costituzionali stabilite dalla Carta.

FRANCO PIRO. Dalla magistratura militare!

ROBERTO CICCIOMESSERE. È quindi gravissimo signor Presidente semplicemente che si formuli, non che si accolga un tale invito. Credo quindi che l'Assemblea a tale proposito non possa che esprimere solidarietà al collega Pappalardo, condannato da un tribunale militare ad una pena che normalmente si irroga ad un assassino, ad un rapinatore o a uno scippatore!

Ma anche a tale proposito bisognerebbe forse ricordare, come dicevo ieri (e non si tratta di una sorta di orgoglio), un certo tipo di battaglie portate avanti nelle aule parlamentari dai radicali, i tentativi di referendum per l'abrogazione del tribunale militare e le leggi che avete predisposto per mantenere, invece, tali tribunali. Forse potremmo ricavarne dei suggerimenti, perché non è possibile tenere in questa Assemblea ogni volta comportamenti schizoidi come accade per la maggioranza in questo momento. Non è possibile non ricordarsi di questi errori, e quindi non comprendere la necessità di modificarli.

Signor Presidente, dicevo che noi del gruppo federalista europeo esprimeremo un voto favorevole sulla proposta di legge costituzionale al nostro esame, diversamente da quanto avevamo fatto per la formulazione approvata in prima lettura. Ricordiamoci infatti che quest'Assemblea — con il nostro voto contrario — aveva proposto un meccanismo aberrante, cioè quello di intervenire nella fase del rinvio a giudizio, costituendo una sorta di secondo giudice per le indagini preliminari, di costringere la Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio e, conseguentemente l'Assemblea, ad analizzare metri quadri di fascicoli e documenti che sono il risultato — dopo uno o due anni — di indagini preliminari e pretendere in quel caso di rispettare, magari, il termine di 30 giorni previsto dal regolamento. In tal mo-

do, avremmo costituito — ripeto — un secondo giudice per le indagini preliminari. Oggi, per fortuna, quella strada è stata abbandonata e se ne è scelta un'altra limpida e chiara; essa è tale perché non possiamo non prendere atto che l'istituto dell'immunità parlamentare — così com'è stato concepito dal costituente — non è idoneo a tutelare il libero esercizio della funzione parlamentare. Non è idoneo non solo perché costringe il deputato a subire quattro processi in luogo di uno solo — il momento in cui riceve l'avviso di garanzia; il momento in cui il magistrato invia la domanda di autorizzazione a procedere; il momento in cui la Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio delibera e quello, infine, in cui l'Assemblea delibera: si tratta evidentemente di quattro processi pubblici! —, ma anche per un altro aspetto: perché la sanzione della negazione dell'autorizzazione a procedere in presenza di intento persecutorio è inefficace.

Signor Presidente, in alcune occasioni abbiamo chiesto al Presidente della Camera di segnalare al Consiglio superiore della magistratura dei veri atti di persecuzione giudiziaria nei confronti di deputati. Quando ci vengono inviate domande di autorizzazione a procedere nelle quali non vi è la *notitia criminis*... Signor Presidente, sono stato relatore di una domanda di autorizzazione a procedere per la quale, dopo aver riletto più volte la relativa documentazione, non sono riuscito a trovare il nome del collega per il quale veniva richiesta l'autorizzazione a procedere! Alla fine, evidentemente, mi sono rassegnato semplicemente a chiedere che venisse negata l'autorizzazione a procedere.

Signor Presidente, credo che questo Parlamento dovrebbe riuscire ad approvare ben altro per tutelare il libero esercizio della funzione parlamentare.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
GIORGIO NAPOLITANO

ROBERTO CICCIOMESSERE. Come hanno già sostenuto altri colleghi, questa è una prima fase di una diversa regolamentazione dei rapporti tra due poteri dello Stato, ma è necessario intervenire con strumenti efficaci

proprio nei confronti di quei veri attentati ed oltraggi al Parlamento che hanno visto nell'articolo 68 della Costituzione una misura assolutamente inidonea ed inefficace. Di qui, signor Presidente, questo voto e la premessa per altri voti che dovranno avvenire in questo e nell'altro ramo del Parlamento per affrontare tutte le questioni individuate, anche quelle in qualche modo evocate dal ministro.

Signor Presidente, ricordiamo che le prime concessioni delle autorizzazioni a procedere sono state votate da quest'Assemblea nel maggio 1992. Ebbene, questi colleghi deputati non solo non sono stati sottoposti — come sarebbe stato loro diritto — ai processi, ma non sono stati neppure interrogati. È possibile un atteggiamento, un comportamento di questo genere nei confronti di un parlamentare, nei confronti di ogni cittadino?

Quali strumenti — ecco il problema di fondo — dobbiamo concepire per sanzionare in maniera efficace interventi invasivi dell'autonomia del Parlamento? Su questo tema nelle prossime settimane e nei prossimi mesi dovrà concentrarsi la riflessione della Camera: credo che necessariamente tutte le forze politiche responsabili dovranno applicarsi per arrivare ad un risultato concreto in tal senso.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lucarelli. Ne ha facoltà.

**LUIGI LUCARELLI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è il caso di ripetere qui argomenti già diffusamente sottoposti all'attenzione di quest'Assemblea. Il consenso unanime registrato in sede di Commissione speciale per la riforma dell'immunità parlamentare è il più evidente segno di una larga comprensione della necessità di modificare l'istituto in oggetto.

Il gruppo socialista, che pure attraverso una propria autonoma iniziativa legislativa aveva elaborato un testo sostanzialmente analogo a quello approvato dal Senato, non può non cogliere la diversa situazione politica determinatasi all'indomani del referendum.

**CARLO TASSI.** Dopo Craxi!

**LUIGI LUCARELLI.** Il passaggio dal sistema proporzionale ad uno maggioritario è questione che non può non investire anche il problema delle prerogative parlamentari, che devono essere modellate sul sistema istituzionale così come modificato e che non potranno di sicuro essere garantite da un Parlamento con forti accentuazioni maggioritarie.

Non abbiamo in nessun modo inteso soggiacere ad un vago sentimento di piazza; abbiamo bensì ritenuto di compiere un primo significativo passo verso il maggiore adeguamento di istituti costituzionali ad una realtà in progressivo mutamento.

In questa sede è però necessario ricordare come un processo riformatore sia tale nella misura in cui è completo ed organico. È quindi necessario che il Parlamento ponga presto all'ordine del giorno la questione di una più complessa riforma delle istituzioni, anche per dare attualità e concretezza al problema dell'equilibrio dei poteri, che è pilastro portante di un sistema effettivamente democratico.

La questione riguarda la tripartizione classica dei poteri individuati dalla nostra Costituzione, ma anche le nuove forme di potere: penso alla stampa, che in una società moderna deve adeguare un insopprimibile diritto all'informazione al rispetto dei diritti di ogni singolo cittadino. È un problema che investe in particolare coloro che esercitano funzioni di rappresentanza politica, essendo il più generale diritto di riservatezza fortemente connesso nel caso specifico all'esercizio della funzione politica.

In questo spirito esprimiamo nuovamente la nostra fiducia ad un potere giudiziario effettivamente indipendente ed efficace e ad una stampa libera e realmente autonoma, quali elementi fondanti di un sistema di democrazia liberale; un sistema che deve però porre a tutti i contraenti regole adeguate.

Il gruppo socialista ritiene utile preservare nell'ambito della modifica dell'articolo 68 l'istituto della insindacabilità, nonché il momento autorizzatorio rispetto a tutti gli atti di limitazione della libertà personale, per la

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1993

tutela dell'integrità dell'organo, consentendo invece l'espletamento di ogni attività processuale nei confronti di un parlamentare. Questo ci permette di rimuovere un istituto autorizzatorio che oggi si è trasformato in un onere a carico di un componente delle Camere, non foss'altro che per l'effetto da esso determinato sull'opinione pubblica.

Facciamo ciò con l'auspicio che il legislatore voglia sempre più, attraverso il ricorso all'attività legislativa ordinaria, garantire non per i parlamentari, ma per ogni singolo cittadino il rispetto di quei diritti soggettivi fondamentali che si ha l'impressione siano in progressivo affievolimento.

In tal senso una riflessione sull'effettività del segreto istruttorio, sui concreti limiti della carcerazione preventiva e sul rispetto dei tempi nell'ambito dei procedimenti penali è questione che pure va affrontata nelle dovute sedi.

È quindi senza particolari accentuazioni enfatiche che ci apprestiamo all'approvazione di questo testo, nella convinzione che esso sia il primo tassello di un più complesso mosaico dalla cui nitida connotazione dipenderà molto delle prospettive democratiche di questa nostra Repubblica (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

**PRESIDENTE.** Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge costituzionale n. 86-445-529-534-620-806-841-851-854-898-1055-B, di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Violante ed altri; Fini ed altri; Pappalardo; Battistuzzi ed altri; Pierluigi Castagnetti ed altri; Alfredo Galasso ed altri; Tassi; Paissan ed altri; Binetti ed altri; Bossi ed altri; Mastrantuono ed altri: «Modifica dell'articolo 68 della Costituzione» (*approvata, in prima*

*deliberazione, dalla Camera e modificata, in prima deliberazione, dal Senato*) (86-445-529-534-620-806-841-851-854-898-1055-B):

Presenti . . . . .	498
Votanti . . . . .	492
Astenuti . . . . .	6
Maggioranza . . . . .	247
Hanno votato sì . . . . .	489
Hanno votato no . . . . .	3

*(La Camera approva - Generali applausi).*

**VINCENZO SCOTTI.** Chiedo di parlare per una precisazione.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VINCENZO SCOTTI.** Desidero far presente che vi è stato un errore; intendevo esprimere voto favorevole e non contrario.

**PRESIDENTE.** Prendo atto della sua dichiarazione.

Possiamo dunque presumere che i voti contrari fossero due.

Onorevoli colleghi, desidero comunicare all'Assemblea che il 5 maggio scorso la Giunta per il regolamento si è pronunciata sul problema delle modalità di votazione in aula sulle domande di autorizzazione a procedere: problema sollevato da deputati di diversi gruppi con la presentazione di proposte di modifica del regolamento, ma affrontabile anche attraverso una più attenta interpretazione della normativa introdotta nel 1988 in materia di voto segreto. E in effetti, trattandosi non già di rivedere l'orientamento allora adottato per le votazioni riguardanti le persone, ma di rivedere — alla luce dell'esperienza — la prassi basata sull'inclusione di fatto in tale categoria delle votazioni sulle richieste di autorizzazione a procedere, è apparso più appropriato e opportuno soddisfare per via interpretativa l'esigenza proposta.

Do quindi lettura del parere che è stato approvato dalla Giunta a larghissima maggioranza e al quale la Presidenza si atterra d'ora in avanti:

«La Giunta è stata chiamata per iniziativa del Presidente, per la prima volta dopo la

riforma del 1988 ad esprimere un parere sulla prassi interpretativa del nuovo testo dell'articolo 49 del regolamento per la parte relativa alle "votazioni riguardanti le persone", e segnatamente sulle modalità di votazione delle autorizzazioni a procedere, finora effettuate per tale prassi tutte a scrutinio segreto.

«La Giunta ritiene che l'oggetto proprio di tali deliberazioni consista in una decisione su un atto di prerogativa attraverso cui si esercita la garanzia dell'indipendenza e libertà della funzione parlamentare, nel rapporto con altri organi dello Stato, e non costituisca pertanto questione riguardante persone. Una conferma di tale valutazione può trarsi anche dalla prassi parlamentare precedente alla modifica dell'articolo 49 del regolamento della Camera, prassi che ha registrato una netta preponderanza di votazioni palesi pur in presenza di norme che stabilivano la prevalenza, a richiesta, dello scrutinio segreto. Va inoltre ricordata (è il caso del Senato prima della modifica regolamentare del 1988, nonché della Camera per il periodo statutario) l'esistenza di una prassi che contemplava il costante e non contestato ricorso al voto palese nelle deliberazioni sulle autorizzazioni a procedere pur in presenza di norme — statutarie o regolamentari — che prevedevano l'obbligo di votazione segreta su questioni relative alle persone.

«La Giunta, per tali considerazioni, esprime il parere che una più puntuale e meditata interpretazione dell'articolo 49 conduca a ritenere che le deliberazioni concernenti le autorizzazioni a procedere debbano essere votate a scrutinio palese. Esprime inoltre il parere che le autorizzazioni a procedere concernenti la sottoposizione all'arresto, alla perquisizione personale e domiciliare o ad altra privazione della libertà personale, ricadano nella disciplina prevista dalla seconda parte del primo comma dell'articolo 49 che prevede la prevalenza, a richiesta, dello scrutinio segreto, per votazioni comunque attinenti ai diritti di libertà ivi richiamati».

Avverto che su questa comunicazione, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del regola-

mento darò la parola, ove ne sia fatta richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore.

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, sento la necessità di ripetere in Assemblea quanto ho avuto occasione di dire già in Giunta, tanto che, come lei prima ha ricordato, la Giunta ha espresso un parere a larghissima maggioranza proprio perché vi è stata la posizione contraria di chi vi parla in questo momento, e quindi del gruppo al quale egli fa riferimento.

Non abbiamo ritenuto di attenerci all'iniziativa del Presidente — ed abbiamo dunque espresso il nostro dissenso — per alcune ragioni che riguardano il merito della decisione, ma sulle quali non mi soffermerò in questa sede, ritenendo largamente prevalente la questione di principio che noi abbiamo sollevato in quella occasione e che continueremo a sollevare tutte le volte che ci sarà ripresentata la stessa questione, cioè che le norme del regolamento non sono passibili di stagioni interpretative senza che l'Assemblea si assuma la responsabilità, con il voto, di dichiarare una diversa volontà rispetto a quella che è stata applicata.

Ricordo molto bene, signor Presidente, quale fu la tensione civile, ideale e politica che fece maturare la riforma del modo di votazione in questa Camera. Ricordo che in quella occasione tutti avemmo la chiara consapevolezza che si stesse andando ad un mutamento politico-istituzionale assai profondo, sostituendosi il divieto di trasparenza nelle decisioni parlamentari con il principio della trasparenza nelle decisioni parlamentari. Accogliemmo la prevalenza del voto palese come il frutto di una nostra iniziativa, positiva e meritoria, che dovette allora superare i molti ostacoli i quali, senza una ragione, come i fatti hanno rivelato, ostinatamente e tenacemente hanno ritardato quella decisione.

Ricordo che all'indomani di quella decisione la Giunta, presieduta dall'onorevole Iotti, attuò uno *screening* delle norme rego-

lamentari per darvi sistema e coordinamento. A nessuno venne in mente di porre in discussione quella che a tutti parve una solare verità istituzionale, politica e di principio, secondo la quale le questioni riguardanti le persone devono essere decise a scrutinio segreto per garantire la libertà e l'indipendenza della funzione parlamentare e per porre il singolo rappresentante del popolo al riparo da solidarietà, da connivenze, da pressioni o peggio ancora che si possano verificare sulle questioni relative a persone.

Nessuno ebbe mai in quell'occasione la lontana idea che questo potesse essere non ugualmente ritenuto riguardo alle autorizzazioni a procedere. Tant'è vero che quando qualche volta, ai primi momenti di applicazione di questo mutamento di principio, si avanzò la questione, ogni perplessità sulla necessità di esprimersi con il voto segreto fu rapidamente e pacificamente liquidata.

Ma se anche così non fosse stato — ecco la questione che noi intendiamo lasciare agli atti parlamentari della seduta di oggi e a futura memoria dell'attuale Parlamento —, se anche vi fosse stato qualche dubbio, qualche incertezza o un'opinione diversa, come quella che il Presidente ha manifestato e che noi evidentemente rispettiamo, pur non condividendola in modo assoluto; se anche tutto ciò fosse avvenuto, allora la via per giungere a quel risultato sarebbe stata quella di una modifica della norma regolamentare.

Quando per cinque anni si applica in modo costante e pacifico una norma in un certo modo, a nessuno è consentito — io credo, e lo affermo in piena coscienza — di mutare quell'interpretazione se non attraverso una modifica del regolamento, cioè con un'assunzione piena della responsabilità di toccare una delle norme della convivenza di quest'Assemblea.

Mi duole molto, per l'antico vincolo di amicizia e di stima che mi lega al Presidente della Camera, dire queste cose; ma io ho un dovere maggiore, perché *amicus Plato, sed magis amica veritas!* (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI e del deputato Sgarbi*). Io ho il dovere di difendere un modo di regolare i rapporti in una istituzione rappre-

sentativa! E il modo di regolare i rapporti è quello al quale mi sono richiamato!

Non cadremo in provocazioni, come quella che qualcuno ha tentato in modo malacorto su certa stampa di partito di compiere oggi. Mi fermo quindi a queste considerazioni. Chiediamo però che esse siano rispettate da tutti, perché hanno un grande valore. Oggi possiamo dirlo da soli, ma domani molti avranno naturale interesse in un Parlamento maggioritario, come quello che andiamo a costruire, a ricordare le parole che oggi il rappresentante socialista dice in quest'aula, e ad esserci dopo grati di ciò su cui oggi non hanno avuto il coraggio di consentire con noi in modo solidale e convinto, come avrebbero dovuto.

Diamo quindi al futuro del Parlamento questo nostro sacrificio di pensiero e di idea, convinti come siamo che questa è e rimane l'unica via aperta in un Parlamento libero e democratico per regolare le sue questioni.

La ringrazio, Presidente, per avermi dato la parola; sono sicuro che lei vorrà comprendere le ragioni profonde per le quali io dico che c'è stata sì — come lei ha affermato — una larghissima maggioranza nella Giunta per il regolamento su tale questione. È vero: il deputato socialista è rimasto solo, ma è rimasto solo con i suoi principi. E devo dire che quello è stato il momento in cui, dopo tante stagioni ed amarezze, mi sono felicitato di essere socialista con i miei principi e le mie idee (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI e del deputato Sgarbi*).

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Signor Presidente, vorrei dire all'onorevole Labriola che non si tratta di una concorrenza tra vicepresidenti, perché abbiamo rapporti magnifici tra di noi, come lo stesso collega può confermare.

Le questioni poste dal collega Labriola sono certamente rilevanti e per esse ho il più grande rispetto. Dal momento peraltro che con il mio voto ho concorso alla decisione richiamata in seno alla Giunta per il regolamento, sento anche il dovere di assumere

con molta chiarezza e con molta franchezza le mie responsabilità nei confronti del Presidente della Camera e di tutti i colleghi presenti in quest'aula. Parlo quindi perché ritengo di dover adempiere un preciso dovere di responsabilità e di franchezza.

Ci siamo trovati ad esaminare per la prima volta la questione di cui si parla, dopo le modifiche introdotte nel regolamento sul voto palese e sul voto segreto nel 1988. Abbiamo constatato (per me si è trattato, in qualche misura, di una sorpresa; ma credo lo sia stata anche per molti membri della Giunta) che fino al 1988, quando cioè nel nostro regolamento prevaleva il voto segreto, oltre il 90 per cento delle richieste di autorizzazione a procedere veniva votato a scrutinio palese dall'Assemblea. Abbiamo anche scoperto (almeno io, ma credo lo abbiamo scoperto anche tanti altri membri della Giunta) che il Senato della Repubblica — il cui regolamento, a differenza di quello della Camera, conteneva una norma precisa, in base alla quale sulle persone il voto doveva essere segreto — in realtà votava tutte le richieste di autorizzazione a procedere a scrutinio palese. Siamo stati quindi costretti a ritornare sul problema di merito, cioè a chiarire in che cosa consistesse il voto sulle autorizzazioni a procedere, se riguardasse la singola persona o un atto applicativo di una prerogativa istituita non *intuitu personae*, ma in relazione alla funzione rivestita dal parlamentare come membro della Camera.

Questa considerazione portava e porta inevitabilmente, nell'ambito del nostro regolamento, a stabilire il voto palese anziché quello segreto quando si tratta di deliberare sull'autorizzazione a procedere come atto che concerne una prerogativa. Abbiamo peraltro fatto una seconda considerazione, rilevando che non è lo stesso discorso quando la richiesta di autorizzazione a procedere concerne misure restrittive della libertà personale. Poiché infatti in tal caso si pongono problemi riguardanti la libertà della persona, è chiaro che può essere richiesto lo scrutinio segreto che, in base alla modifica regolamentare del 1988, ha prevalenza.

La soluzione individuata mira a risolvere il singolare paradosso per il quale, quando

era imperante il voto segreto, le autorizzazioni a procedere venivano votate a scrutinio palese mentre, guarda caso, quando quest'ultimo è diventato imperante, esse sono state votate tutte a scrutinio segreto. Si trattava veramente di una situazione abbastanza singolare. È capitato (come era naturale) che, nel momento in cui si è stabilita la larga prevalenza del voto palese, le ipotesi strettamente riconducibili al voto segreto siano state definite, ma non nel confronto tra diverse interpretazioni.

Credo che il problema di sostanza meriti adesione; mi sono pertanto permesso di soffermarmi su di esso. Vi è, certo, anche un problema di metodo e ritengo che, dal punto di vista della strada maestra, l'indicazione del collega Labriola sia ineccepibile. Ma se considerate, colleghi, come si è formata la prassi di questi anni e se considerate altresì che per la prima volta quest'ultima è stata contestata, credo si possa ritenere corretto che il Presidente decida, una volta acquisito il parere conforme della Giunta. Il Presidente ha altresì l'obbligo (che sta adempiendo in questo momento) di comunicare all'Assemblea la decisione individuata e di registrare in questa sede un confronto; egli, volendo, potrebbe anche porre in votazione il parere (non a scrutinio segreto, certo). Non chiedo questo, ma credo, anzi, che l'Assemblea debba riconfermare, sia pure con alcune riserve (che in qualche modo sono state espresse), una scelta fondamentalmente corretta e coerente rispetto allo spirito e alle norme del nostro regolamento (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** La ringrazio, onorevole Gitti.

Mi si consenta di concludere con brevi parole rivolte all'onorevole Labriola. Non ritorno sui molti argomenti che abbiamo discusso in sede di Giunta per il regolamento e che adesso sono stati molto efficacemente richiamati dall'onorevole Gitti. Vorrei dire all'onorevole Labriola che io non avrei mai preteso che in nome dell'amicizia che ci lega egli rinunciasse ad esprimere qui un suo dissenso nei confronti del Presidente, rinunciasse ad esprimere qui i suoi convincimenti.

Nello stesso tempo, non c'è nessun ele-

mento che mi possa indurre a ritenere che i colleghi i quali hanno espresso il loro consenso nella Giunta per il regolamento lo abbiano fatto per difetto di coraggio. Quando si esprimono i propri convincimenti e si afferma la fedeltà ai propri principi, bisogna riconoscere agli altri la stessa coerenza e la stessa limpidezza. Noi siamo giunti tutti liberamente ad una conclusione convinta sulla base di un'esperienza, l'esperienza di questa legislatura, durante la quale il problema delle votazioni sulle domande di autorizzazione a procedere ha assunto una dimensione senza precedenti, al punto da farci toccare con mano la contraddittorietà ed insostenibilità dell'interpretazione data in modo automatico, di fatto, dell'articolo 49 del regolamento per ciò che concerneva le votazioni riguardanti persone.

È vero che quando si modificò, si riformò il regolamento, nel 1988, non venne in mente a nessuno di mettere in discussione che le votazioni riguardanti persone dovessero effettuarsi a scrutinio segreto: questo punto rimane fermo. Altro è il punto messo in discussione dalla nostra esperienza: e cioè che le votazioni sulle domande di autorizzazione a procedere si possano considerare votazioni riguardanti le persone. Nel parere che vi ho letto abbiamo dato un'ampia motivazione del perché noi riteniamo che non si debbano considerare entro quelle categorie le votazioni sulle richieste di autorizzazione a procedere.

Infine, non c'è dubbio che non siano possibili (è perfino ovvio, e dunque banale il sottolinearlo) decisioni modificative del regolamento senza che l'Assemblea se ne assuma la responsabilità, ma sono ben consentite decisioni interpretative, le quali vengono affidate dal regolamento al Presidente, che ha sentito il dovere di consultare ampiamente la Giunta per il regolamento e di farsi confortare da un parere che è stato espresso a così larga maggioranza (*Applausi*).

#### Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Considerata l'organizzazione dei lavori stabilita dall'odierna riunione della Conferenza dei presidenti di grup-

po, avverto che si passerà alle deliberazioni ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento sui disegni di legge di conversione n. 2588 e n. 2631, rinviando le altre deliberazioni all'ordine del giorno ad una successiva seduta.

Avverto altresì che è stata ritirata la richiesta di deliberazione in Assemblea ex articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sui disegni di legge di conversione n. 2527 e n. 2632.

**Deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge: S. 1142. — Conversione in legge del decreto-legge 6 aprile 1993, n. 97, recante misure urgenti relative alle operazioni preparatorie per lo svolgimento dei referendum popolari indetti per il 18 aprile 1993. Ulteriori disposizioni in materia elettorale (approvato dal Senato) (2588).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge, già approvato dal Senato; Conversione in legge del decreto-legge 6 aprile 1993, n. 97, recante misure urgenti relative alle operazioni preparatorie per lo svolgimento dei referendum popolari indetti per il 18 aprile 1993. Ulteriori disposizioni in materia elettorale.

Ricordo che nella seduta del 4 maggio scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 97 del 1993, di cui al disegno di legge di conversione n. 2588.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bertoli.

DANILO BERTOLI, *Relatore*. Signor Presidente, colleghi, intervengo unicamente per ricordare che il Governo effettivamente si è trovato, nell'approssimarsi della data dei referendum, di fronte all'esigenza di emanare il decreto-legge n. 97 del 1993. La Commissione affari costituzionali, come lei poco fa ha ricordato, ha deliberato la sussistenza

## XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1993

dei requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione il 4 maggio 1993. Auspico quindi che l'Assemblea voglia confermare il parere espresso dalla I Commissione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**ANTONINO MURMURA, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Il Governo si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

**PRESIDENTE.** Ricordo che può intervenire un oratore per gruppo, per non più di quindici minuti ciascuno.

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla votazione.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 97 del 1993, di cui al disegno di legge di conversione n. 2588.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	375
Votanti . . . . .	373
Astenuti . . . . .	2
Maggioranza . . . . .	187
Hanno votato sì . . . . .	369
Hanno votato no . . . . .	4

*(La Camera approva).*

**Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge: S. 1111 — Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, recante misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni (approvato dal Senato) (2631).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di

legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, recante misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni.

Ricordo che nella seduta di ieri la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 78 del 1993, di cui al disegno di legge di conversione n. 2631.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Landi.

**BRUNO LANDI, Relatore.** Signor Presidente, colleghi, il provvedimento fa riferimento alla straordinaria necessità ed urgenza di esaminare disposizioni per lo sviluppo delle esportazioni, con particolare riguardo ai settori caratterizzati da difficoltà occupazionali. La Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 78 del 1993, ed io quindi mi richiamo alle motivazioni adottate nel dibattito in Commissione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**PAOLO BARATTA, Ministro del commercio con l'estero.** Mi associo alle considerazioni svolte dal relatore.

**PRESIDENTE.** Ricordo che può intervenire un oratore per gruppo, per non più di quindici minuti ciascuno.

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla votazione.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 78 del 1993, di cui al disegno di legge di conversione n. 2631.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	352
Votanti . . . . .	348
Astenuti . . . . .	4
Maggioranza . . . . .	175
Hanno votato <i>sì</i> . . . . .	318
Hanno votato <i>no</i> . . . . .	30

(La Camera approva).

### Proroga del termine ad una Commissione in sede redigente.

**PRESIDENTE.** Comunico che da parte della Commissione ambiente è pervenuta la richiesta che il termine entro il quale concludere l'esame in sede redigente del testo unificato dei progetti di legge «Legge-quadro in materia di lavori pubblici» (n. 672 ed abbinati), sia prorogato fino al 28 maggio 1993.

**ELIO VITO.** Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ELIO VITO.** Presidente, noi ci opponemmo all'assegnazione in sede redigente di questo importante disegno di legge. Tra l'altro, nelle motivazioni, facemmo anche rilevare che era ben difficile che la Commissione potesse concluderne l'esame entro il termine assegnato. Questa richiesta di proroga, in qualche misura, ci dà quindi ragione.

Ma io voglio ora sottoporle, signor Presidente, un altro problema che è nato durante i lavori della Commissione e che credo debba trovare immediatamente risposta.

Per l'assegnazione in sede redigente si riserva all'Assemblea il voto sui singoli articoli senza dichiarazioni di voto, nonché l'approvazione finale del disegno di legge con dichiarazioni di voto. In Commissione non è stata concessa la facoltà di rendere dichiarazioni di voto sugli articoli perché gli stessi, analogamente a quanto avviene in sede referente, non sono stati fatti votare. Così noi arriveremo in Assemblea, Presidente, in una situazione di grande difficoltà e in assoluta assenza di trasparenza sul metodo

e sulle decisioni adottate dalla Commissione ambiente. In Assemblea, infatti, dovremo esprimerci su articoli che non sono stati votati e sui quali, per giunta, nessuno ha dichiarato — a conclusione dell'esame degli emendamenti — se è a favore o contro. Noi quindi arriveremo in Assemblea — ripeto — in condizioni di grande difficoltà.

Quella che ho esposto è un'esigenza avvertita da tutti i colleghi presenti nella Commissione ambiente. Quando si conclude l'esame di un articolo, anche se l'articolo stesso non viene votato, sarebbe opportuno consentire comunque lo svolgimento di dichiarazioni di voto in Commissione, visto che le stesse non potranno essere rese in Assemblea.

Volevo quindi, Presidente, cogliere l'occasione della sua comunicazione per sollevare un problema che è inerente allo stesso argomento.

**GIROLAMO TRIPODI.** Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GIROLAMO TRIPODI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero comunicare che il gruppo di rifondazione comunista esprime una posizione di riserva in ordine alla proroga del termine relativo all'esame in sede redigente del provvedimento sugli appalti.

Modifichiamo quindi la nostra posizione rispetto alla precedente decisione di assegnare il progetto di legge alla Commissione ambiente in sede redigente. In quella occasione ritenemmo che un provvedimento di questa portata, che comporta la possibilità di annullare la vecchia normativa sugli appalti che ha consentito il determinarsi nel nostro paese di un sistema di corruzione e di collegamento con l'ambiente malavitoso e mafioso, dovesse essere esaminato alla luce del sole.

Purtroppo la maggioranza dell'Assemblea decise l'assegnazione in sede redigente e noi oggi dobbiamo prendere atto che in Commissione ambiente si è svolto un lavoro molto importante. Riteniamo pertanto impossibile opporci adesso alla scelta operata in quella occasione.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1993

Ribadiamo dunque il nostro impegno affinché il provvedimento possa essere veramente di riforma, conformemente alle attese del paese. Tenendo conto di quanto è avvenuto, assumiamo — ripeto — di fronte alla richiesta avanzata, una posizione non contraria, ma di riserva.

**PRESIDENTE.** Onorevole Vito, desidero farle presente che investirò della questione da lei sollevata il Presidente e l'Ufficio di presidenza della Commissione, poiché mi pare meritevole di esame. Ne vedremo dunque tutti gli aspetti concretamente.

Prendo poi atto della posizione di riserva espressa dall'onorevole Tripodi a nome dei deputati del gruppo di rifondazione comunista.

**UGO MARTINAT.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**UGO MARTINAT.** A nome del gruppo del MSI-destra nazionale mi oppongo alla proroga del termine alla Commissione in sede redigente, anche perché noi riteniamo — come abbiamo già detto precedentemente — che il dibattito su un argomento così importante come quello degli appalti pubblici debba svolgersi in Assemblea. Siamo dunque disponibili ad affrontare la questione della priorità ma — lo ribadiamo — il dibattito deve svolgersi in Assemblea, affinché le forze politiche possano esprimersi in modo chiaro, soprattutto di fronte agli organi di stampa.

**PRESIDENTE.** Pongo allora in votazione la richiesta della Commissione ambiente di prorogare al 28 maggio 1993 il termine per concludere l'esame in sede redigente dei progetti di legge n. 672 e abbinati.

*(È approvata).*

#### **Autorizzazione di relazione orale.**

**PRESIDENTE.** La XIII Commissione permanente (Agricoltura) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 112, recante gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964» (2537).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Pregherei i colleghi che hanno chiesto la parola per solleciti di farlo al termine della seduta pomeridiana. Mi pare infatti che adesso convenga sospendere la seduta per riprenderla alle 16 con l'esame del successivo punto all'ordine del giorno.

Sospendo pertanto la seduta fino alle 16.

**La seduta, sospesa alle 14,20,  
è ripresa alle 16,5.**

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ALFREDO BIONDI.**

#### **Annuncio di ordinanze di archiviazione adottate dal Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa.**

**PRESIDENTE.** Comunico che, con lettera in data 12 maggio 1993, il presidente del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 1989, n. 219, e dell'articolo 11, comma 1, del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, l'ordinanza con la quale il Comitato stesso ha deliberato, nella seduta dell'11 maggio 1993, l'archiviazione degli atti dei seguenti procedimenti riuniti, concernenti l'ex Presidente della Repubblica, senatore Francesco Cossiga:

numero 9/X (relativo ad una denuncia sporta dai deputati Nando Dalla Chiesa, Alfredo Galasso, Leoluca Orlando e Diego Novelli);

numero 10/X (relativo ad una denuncia sporta dal deputato Giacinto Marco Pannella);

numero 11/X (relativo ad una denuncia sporta dai deputati Sergio Garavini, Lucio Magri, Giovanni Russo Spena e dal senatore Lucio Libertini);

numero 12/X (relativo ad una denuncia sporta dal senatore Pierluigi Onorato);

numero 13/X (relativo ad una denuncia sporta dai senatori Ugo Pecchioli, Franco Giustinelli, Roberto Maffioletti, Renato Polini, Ugo Sposetti, Giglia Tedesco Tatò, Graziella Tossi Brutti, Anna Maria Pedrazzi Cipolla, Maria Taddei, e dai deputati Luciano Violante, Giulio Quercini e Giorgio Macciotta).

Comunico, altresì, che con lettera in data 12 maggio 1993, il presidente del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 1989, n. 219, e dell'articolo 11, comma 1, del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, l'ordinanza con la quale il Comitato stesso ha deliberato, nella seduta dell'11 maggio 1993, l'archiviazione degli atti del procedimento numero 14/X, nei confronti dell'ex Presidente della Repubblica, senatore Francesco Cossiga, per la parte in cui la denuncia sporta dal signor Cesare D'Anna è stata ritenuta ammissibile.

Poichè analoga comunicazione viene resa in data odierna al Senato della Repubblica, decorre da domani 14 maggio 1993 il termine di 30 giorni previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 1989, n. 219, e dall'articolo 11, comma 2, del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa per la sottoscrizione di eventuali richieste di presentazione al Parlamento in seduta comune della relazione del Comitato previsto dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, in ordine alle ordinanze sopra indicate.

Le richieste potranno essere presentate e sottoscritte nei giorni 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 e 27 maggio 1993, dalle ore 9 alle ore 20, presso gli uffici di segreteria della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio (Servizio Prerogative e Immunità — Il Piano del Palazzo dei Gruppi parlamentari).

### **Discussione della proposta di modificazione dell'articolo 18 del regolamento (deliberazioni dell'Assemblea concernenti le richieste di autorizzazione a procedere) (doc. II, n. 16).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di modificazione dell'articolo 18 del regolamento (deliberazioni dell'Assemblea concernenti le richieste di autorizzazione a procedere) (doc. II, n. 16).

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Il relatore, onorevole Gitti, ha dichiarato di rimettersi alla relazione scritta. Ha pertanto facoltà di parlare l'altro relatore, onorevole Passigli.

STEFANO PASSIGLI, *Relatore*. Desidero svolgere molto brevemente alcune considerazioni integrative della relazione scritta. La proposta di modificazione dell'articolo 18 del regolamento si inserisce nel pacchetto di misure che la Camera ed il Senato stanno esaminando in materia di immunità. La Camera ha approvato questa mattina, in seconda lettura, la proposta di legge di revisione dell'articolo 68 della Costituzione, limitando notevolmente l'attuale regime dell'immunità. Del resto, già al termine della seduta antimeridiana il Presidente Napolitano ha dato notizia dell'interpretazione (su cui dissente solo l'onorevole Labriola, il quale peraltro è intervenuto in aula per motivare la sua posizione) adottata dalla Giunta per il regolamento in merito all'articolo 49 del regolamento della Camera, interpretazione che muta la prassi seguita nell'ultimo quadriennio, secondo la quale le deliberazioni si esprimevano con voto palese, restaurando quella prevalente fino al 1988.

La proposta di modifica del regolamento presentata dalla Giunta interviene appunto in questo contesto, nel quadro dell'evoluzione normativa concernente le autorizzazioni a procedere, ed è una misura chiaramente intesa a rispondere alle esigenze anche quantitative del momento. Il numero di autorizzazioni a procedere all'esame della Giunta o che stanno per arrivare in Assem-

blea, infatti, è particolarmente elevato. Pertanto, in attesa che l'iter della modifica dell'articolo 68 della Costituzione compia il suo corso, è parso necessario intervenire per regolamentare diversamente i rapporti tra la fase di deliberazione da parte della Giunta per le autorizzazioni a procedere e la fase di deliberazione in Assemblea.

Si propone non di instaurare degli automatismi grazie ai quali la volontà dell'Assemblea debba necessariamente essere quella della Giunta, ma automatismi che consentano che, nel caso di proposta di concessione dell'autorizzazione, il voto dell'Assemblea abbia luogo solo qualora venga richiesto motivatamente da venti deputati. Viene invece mantenuto l'obbligo del voto da parte dell'Assemblea nel caso che la Giunta proponga il diniego dell'autorizzazione richiesta.

Si introduce cioè una differenziazione, sulla quale io personalmente ho richiamato l'attenzione della Giunta, tra il caso di concessione e quello di diniego dell'autorizzazione. Si è infatti ritenuto preferibile che il diniego, proprio perché si oppone un rifiuto alla richiesta di un altro potere dello Stato, consegua ad un'esplicita manifestazione di volontà dell'Assemblea. Pertanto, lo ripeto, si prevede la possibilità di non procedere a votazione, intendendosi automaticamente approvata la proposta della Giunta, qualora non ne venga fatta richiesta da un certo numero di colleghi. Niente di più e niente di diverso da questo.

Si tratta di una procedura che, nella speranza e nell'opinione della Giunta per il regolamento, dovrebbe contribuire a sveltire notevolmente i lavori dell'Assemblea in un momento nel quale, lo ripeto, è stato calcolato che, al ritmo delle vigenti procedure di esame delle autorizzazioni a procedere, occorrerebbero probabilmente quattro mesi per far fronte alle richieste tuttora pendenti o di cui inizierà ben presto l'esame.

Per queste ragioni, la Giunta ha ritenuto di proporre all'Assemblea la proposta di modifica dell'articolo 18 del regolamento oggi al nostro esame.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Luigi Rossi. Ne ha facoltà.

LUIGI ROSSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo opportuno premettere che tutto quanto si riferisce alla demolizione dell'articolo 68 della Costituzione, ad eccezione del primo comma, risponde perfettamente alle istanze formulate dalla lega nord fin dall'inizio di questa legislatura. È tanto più necessario, quindi, insistere sullo snellimento delle procedure per quanto riguarda le autorizzazioni a procedere.

Nessuno di noi può dimenticare l'effetto deleterio in tutto il paese provocato dall'inattesa soluzione del cosiddetto caso Craxi. Tan to più che il Presidente Napolitano ha segnalato proprio questa mattina, durante la riunione dei capigruppo, la giacenza presso la Giunta di ben 49 casi di autorizzazione a procedere ai quali probabilmente altri si aggiungeranno. Si giustifica pienamente così l'opportunità di questa proposta di modifica del regolamento sulla quale la Camera è chiamata a decidere.

Ciò non lede né diminuisce affatto il valore dell'attività e la stessa autorità della Giunta per le autorizzazioni a procedere in quanto essa ha il compito istituzionale e principale di procedere alla valutazione non tanto della difesa del parlamentare inquisito, quanto del prestigio dell'intero *corpus* parlamentare, ossia Camera e Senato. In tal senso tutta la dottrina, oltre che le ulteriori decisioni intervenute strada facendo, conviene soprattutto sullo scopo di eliminare ogni distinzione, in specie sul piano strettamente penale, tra diritti alla difesa del parlamentare nell'ambito delle sue funzioni ed i diritti di qualunque cittadino italiano in quanto tale.

Per il parlamentare, però, sussiste sempre la possibilità del determinarsi di un certo *fumus persecutionis*. Una presenza, questa, magari provocata da risentimenti e rivalità elettorali o da ingiuste accuse per offuscarne la figura nell'esercizio dei suoi compiti. Non dobbiamo mai dimenticare, però, che in base all'articolo 67 della Costituzione «ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato». Purtroppo in molti casi questa norma costituzionale è stata disattesa. Infatti Mortati, Crisafulli, Manzella ed altri costituzionalisti illustri mentre sosten-

gono il concetto essenziale della centralità del Parlamento rispetto ai tre poteri costituzionali, rilevano che molto spesso i parlamentari nelle Camere rappresentano e difendono piuttosto gli interessi dei partiti dei quali fanno parte.

A prescindere da tali considerazioni e restando in ambito costituzionale resta valido il concetto di *fumus persecutionis*. Concetto che, per quanto riguarda la lega, giustifica la permanenza solo del primo comma dell'articolo 68, laddove recita: «I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro azioni».

Durante il dibattito sull'articolo 68 alla Costituente, l'onorevole Mortati sottolineò l'importanza dell'espressione «senza autorizzazione della Camera»; al contrario l'onorevole Leone osservò che a suo parere non si possono giustificare «limiti al diritto dello Stato di dare immediata esecuzione ad un giudicato penale. E questo» — egli aggiunse — «perché nel caso in cui un parlamentare sia riconfermato per più legislature sfuggirebbe comunque al giudicato penale». Ed allora per impedire la presenza del *fumus persecutions* la Giunta per le autorizzazioni a procedere deve agire — sempre e soprattutto a difesa dell'istituto parlamentare — da filtro tra l'azione della magistratura e il giudizio delle Camere nei confronti del parlamentare inquisito.

In questo quadro, ed è sostenuto da molti in dottrina, non potrebbero perciò definirsi come quasi sentenze le decisioni della Giunta per le autorizzazioni a procedere, anche se essa ha il diritto di sospendere l'azione penale.

Alcuni costituzionalisti ritengono anzi che le decisioni della Giunta per le autorizzazioni a procedere abbiano piuttosto il carattere di un particolarissimo e speciale lodo arbitrale che decide sul confronto tra l'accusatore (in questo caso chi ha sollecitato l'azione penale) e l'accusato, ossia il parlamentare inquisito.

Le procedure però, spesso per la complessità dei casi da esaminare, impongono *itine-  
ra* lunghi e defatiganti. Inoltre, altri costituzionalisti sollevano i casi circa le decisioni della Giunta quando prese a maggioranza o addirittura in parità.

Decisioni del genere lasciano sempre una più o meno visibile traccia di dubbio. Ed è per questo che la revisione del giudizio della Giunta viene poi affidata per la conclusione finale al voto assembleare. Il quale — e non in casi isolati — può anche essere difforme dalle decisioni della Giunta e, pertanto, determinare ricadute sulla credibilità del Parlamento come *corpus iuridicus super partes*, che la Giunta stessa ha invece il compito ed il dovere di difendere.

Ovviamente la casistica può diventare molto ampia. Ed è per questo che all'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989 si legge: «L'autorizzazione prevista dall'articolo 96» — quello riguardante il tribunale dei ministri — «spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere». E, difatti, nella relazione che illustra la proposta per la modifica per l'articolo 18 del regolamento, sulla quale stiamo dibattendo, si legge: «È opportuno invece soffermarsi sulla necessità che le deliberazioni dell'Assemblea — quando difformi dalla proposta — siano sufficientemente ponderate e muovano da una circostanziata e consapevole iniziativa. A tal fine» — prosegue sempre la relazione — è «sembrato opportuno ispirarsi ad una disciplina già prevista nel nostro regolamento, nell'articolo 18-ter» — cui fa riferimento l'articolo 5 della legge costituzionale che ho citato in precedenza — «per l'autorizzazione a procedere in ipotesi di reati ministeriali che richiede il voto dell'Assemblea solo quando esistano proposte presentate attraverso appositi ordini del giorno motivati, che siano in difformità dalle conclusioni formulate dalla Giunta e contenenti la concessione dell'autorizzazione. In assenza di tali diverse proposte si intendono approvate le conclusioni della Giunta. Si tratterebbe di un caso di voto tacito, istituto conosciuto e frequente nei regolamenti parlamentari. Si è ritenuto inoltre di dover

suffragare, con un apprezzabile iniziale consenso, l'eventuale iniziativa in difformità, prevedendo un *quorum* consistente in 20 deputati».

Ovviamente — e questo è sempre incluso nella proposta — non potranno respingersi le proposte di diniego formulate dalla Giunta e più ancora le autorizzazioni relative a provvedimenti comunque limitativi della libertà personale o domiciliare. Infatti in tali casi si è preservata la formale deliberazione dell'Assemblea e questo è l'inciso testuale: «L'Assemblea è sempre chiamata a deliberare sulle richieste di autorizzazione relative ai provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare».

A questo punto, allora, mi siano consentite alcune considerazioni di carattere personale. Generalmente qualunque recapito di avviso di garanzia anche per motivi totalmente e chiaramente oscurati dal *fumus persecutionis*, creano particolare rumore e vasti commenti negativi nell'opinione pubblica. Ecco perché ritengo che in questo secondo caso due possano essere le decisioni del parlamentare ingiustamente inquisito e quindi assolto dalla Giunta che non concede l'autorizzazione a procedere: o il parlamentare chiede comunque l'autorizzazione a procedere per dimostrare la sua completa innocenza anche attraverso una sentenza assolutoria della magistratura, oppure la stessa Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio dovrebbe provvedere a far pubblicare un estratto delle decisioni per le quali essa non ha ritenuto opportuno concedere l'autorizzazione a procedere.

Tutti conoscono e si rendono conto dei danni sul piano morale e pubblico provocati — specie attraverso il frastuono dei *mass-media* — da un semplice avviso di garanzia. Purtroppo tale strumento, introdotto dal sistema accusatorio e destinato a proteggere il cittadino contro ogni tentativo di persecuzione, si trasforma invece automaticamente, nella gran maggioranza dei casi, addirittura in un concreto indizio di reità.

Ecco perché mi permetto — sempre a titolo personale — di avanzare una proposta in base alla quale, per eliminare completamente qualunque traccia di *fumus persecutionis*, nel caso in cui il parlamentare assolto

dalla Giunta solleciti l'autorizzazione e intenda adire la magistratura, sia istituita una corsia preferenziale ed un giudizio per direttissima entro un termine massimo di 15 giorni.

Nel secondo caso di tacito assenso, la notizia della reiezione dell'autorizzazione a procedere dovrebbe essere diffusa dalla Camera o dal Senato, nei suoi punti essenziali, a tutti i *mass-media*, con la massima pubblicità. Per impedire che continui la corsa iniqua dietro agli *scoop* o al frastuono sempre e immediatamente collegato alla tecnica informativa di «sbattere il mostro in prima pagina».

Si eliminerebbe così ogni interpretazione equivoca nei confronti del parlamentare ingiustamente accusato e nello stesso tempo si rafforzerebbe la funzione determinante della Giunta per le autorizzazioni a procedere nella sua funzione essenziale di difesa dell'istituto parlamentare. Più ancora si eliminerebbero supposizioni o voci malevole circa l'esistenza di particolari interessi corporativi a favore dei parlamentari, ingiustamente sottratti alle leggi penali e quindi privilegiati nei confronti dei comuni cittadini.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

#### **Autorizzazione di relazione orale.**

PRESIDENTE. La VII Commissione permanente (cultura) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

S. 1159. — «Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1993, n. 115, recante acquisizione al demanio dello Stato della Villa Blanc di Roma» (*approvato del Senato*) (2632).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

#### **Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 17-21 maggio 1993.**

PRESIDENTE. Comunico che la Confe-

renza dei presidenti di gruppo riunitasi questa mattina con l'intervento del rappresentante del Governo, non ha raggiunto un accordo unanime sul calendario dei lavori dell'Assemblea; pertanto il Presidente della Camera ha predisposto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 del regolamento, il seguente calendario per il periodo 17-21 maggio 1993:

*Lunedì 17 maggio (pomeridiana):*

Interpellanze ed interrogazioni.

*Martedì 18 maggio (antimeridiana ed ore 18):*

Seguito e conclusione della discussione sulle linee generali della proposta di modifica dell'articolo 18 del regolamento.

Esame e votazione finale dei disegni di legge di conversione dei seguenti decreti-legge:

1) n. 78 del 1993 (Misure urgenti per l'esportazione) (*approvato dal Senato — scadenza 24 maggio*) (2631);

2) n. 115 del 1993 (Villa Blanc) (*approvato dal Senato — scadenza 20 giugno*) (2632);

3) n. 97 del 1993 (Materia elettorale) (*approvato dal Senato — scadenza 5 giugno*) (2588)

*Mercoledì 19 maggio (9-14 e 16-21):*

Seguito dell'esame e votazione finale delle proposte di legge recanti: «Disposizioni in materia di nomina e di attribuzioni degli organi direttivi della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (1787 ed abbinate).

*Giovedì 20 maggio (dalle 10,30):*

Eventuale seguito dell'esame e votazione finale delle proposte di legge n. 1787 ed abbinate (RAI-TV).

Votazione finale della proposta di modifica dell'articolo 18 del regolamento.

Eventuale seguito dell'esame e votazione finale dei disegni di legge di conversione n. 2631 (Esportazioni), n. 2632 (Villa Blanc) e n. 2588 (Materia elettorale).

*Venerdì 21 maggio (antimeridiana):*

Interpellanze ed interrogazioni.

Nella giornata di mercoledì 19 maggio saranno discusse le dimissioni presentate dall'onorevole Rodotà.

La Camera sospenderà i suoi lavori, ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 25-bis del regolamento, nella settimana dal 31 maggio al 4 giugno.

Su questa comunicazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 del regolamento, potranno intervenire i deputati che lo richiedano per non più di due minuti ciascuno e di 10 minuti complessivi per ciascun gruppo.

Nessuno chiedendo di parlare, il calendario sarà stampato e distribuito.

#### **Sul comportamento del deputato Vittorio Sgarbi nel corso di una seduta del Senato.**

GERMANO MARRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANO MARRI. Signor Presidente, avevo chiesto di parlare questa mattina, ma il mio intervento è stato rinviato al pomeriggio. Lo sottolineo perché l'episodio di cui parlerò aveva bisogno di un immediato intervento.

Desidero richiamare la sua attenzione sul grave comportamento tenuto da un componente di questa Camera, che questa mattina ha determinato addirittura la sospensione dei lavori del Senato e l'allontanamento del parlamentare stesso dalla tribuna degli invitati. Mi riferisco ad una nuova, penosa ed indegna esibizione del deputato Sgarbi, che ormai va alla ricerca di una inutile popolarità in ogni luogo in cui gli capita di trovarsi. Questa volta il teatro delle sue gesta è stato il Senato.

Egli ha aggredito verbalmente dalla tribuna degli invitati, prima il senatore Mancuso, poi, con ingiurie, il senatore Boldrini, medaglia d'oro della Resistenza.

Non ho bisogno di illustrare la vita limpida e cristallina di queste persone, che è ben nota a tutti. Credo che sia doveroso innanzitutto esprimere la più ferma indignazione per certi comportamenti e chiedere alla

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1993

Presidenza di esaminare questi atteggiamenti e di prendere i provvedimenti necessari in casi del genere (*Applausi dei deputati del gruppo del PDS*).

**PRESIDENTE.** Onorevole Marri, non sta a me esprimere valutazioni che riguardano comportamenti di cui ciascuno nella propria autonomia si assume la responsabilità che consegue a ciò che egli fa e dice, a dove e come lo dice, in funzione delle scelte che compie.

Come rappresentante dell'Assemblea prendo atto del suo rilievo. Mi rendo conto della fondatezza del profondo disagio di tutti nell'apprendere avvenimenti di questo tipo. Riferirò al Presidente della Camera affinché, nella sua autonomia e nella valutazione assolutamente coerente con gli impegni e le funzioni del Presidente dell'Assemblea nell'esercizio di questa attività, valuti il da farsi, in relazione a quanto lei ha dichiarato in merito a ciò che è accaduto.

**Per la risposta scritta a interrogazioni.**

**MARIA RITA LORENZETTI PASQUALE.**  
Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MARIA RITA LORENZETTI PASQUALE.**  
Sollecito la risposta scritta a due interrogazioni (n. 4-12003 e n. 4-12004), di cui sono

prima firmataria. Ambedue riguardano questioni importanti relative allo stabilimento militare di Baiano di Spoleto, in provincia di Perugia. Sono documenti da tempo all'esame del Ministero della difesa. Chiedo, ripeto, una sollecita risposta.

**PRESIDENTE.** La Presidenza interesserà il Governo in ordine alla sua richiesta e si augura che sia data sollecita risposta a documenti certamente importanti.

**Ordine del giorno  
della seduta di domani.**

**PRESIDENTE.** Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 14 maggio 1993, alle 11:

Interpellanze e interrogazione.

**La seduta termina alle 16,30.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA  
DOTT. VINCENZO ARISTA*

---

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
DOTT. MARIO CORSO*

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia alle 19,30.*

PAGINA BIANCA

---

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1993

---

VOTAZIONI QUALIFICATE  
EFFETTUATE MEDIANTE  
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

- 
- F = voto favorevole (in votazione palese)  
C = voto contrario (in votazione palese)  
V = partecipazione al voto (in votazione segreta)  
A = astensione  
M = deputato in missione  
P = Presidente di turno

Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale sono riportate senza alcun simbolo.

Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.

Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

PAGINA BIANCA

## XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1993

*** ELENCO N. 1 (DA PAG. 13544 A PAG. 13557) ***								
Votazione		OGGETTO	Risultato				Esito	
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr.	Magg.		
1	Nom.	pdl cost. 86-B - voto finale	6	489	3	247	Appr.	
2	Nom.	art. 96-bis - ddl n. 2588	2	369	4	187	Appr.	
3	Nom.	art. 96-bis - ddl n. 2631	4	318	30	175	Appr.	
* * *								







## XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1993

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3 ■										
	1	2	3								
CASULA EMIDIO	F	F	F								
CAVERI LUCIANO	M	M	M								
CECERE TIBERIO	F	F	F								
CELLAI MARCO	F	F	C								
CELLINI GIULIANO	F	F	F								
CERUTTI GIUSEPPE	F	F	F								
CERVETTI GIOVANNI	F	F	F								
CESETTI FABRIZIO	F	F	F								
CHIAVENTI MASSIMO	F										
CIABARRI VINCENZO	F	F									
CIAFFI ADRIANO	F	F	F								
CIAMPAGLIA ANTONIO	F										
CICCIOMESSERE ROBERTO	F	F	F								
CILIBERTI FRANCO	F	F	F								
CIMMINO TANCREDI	F	F	F								
CIONI GRAZIANO	F	F	F								
COLAJANNI NICOLA	F	F	F								
COLONI SERGIO	F	F	F								
COLUCCI GAETANO	F	F									
COMINO DOMENICO	M	M	M								
CONCA GIORGIO	F	F	F								
CONTE CARMELO	F										
CONTI GIULIO	F	F	C								
CORRAO CALOGERO	F										
CORRENTI GIOVANNI	F	F	F								
CORSI HUBERT	F	F	F								
CORTESE MICHELE	F	F	F								
COSTA RAFFAELE	M	M	M								
COSTANTINI LUCIANO	F	F	F								
COSTI ROBINIO	F										
CRESCO ANGELO GAETANO	F	F	F								
CRIPPA FEDERICO	F										
CRUCIANELLI FAMIANO	F										
CULICCHIA VINCENZINO	F	F									
D'ACQUISTO MARIO	F										
D'AIMMO FLORINDO		F	F								
D'ALEMA MASSIMO	F										
D'ALIA SALVATORE	F	F	F								



## XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1993

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3 ■		
	1	2	3
FERRI ENRICO	F		
FILIPPINI ROSA	F	F	F
FINCATO LAURA	F	F	F
FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA	F	F	F
FIORI PUBLIO	F		
FISCHETTI ANTONIO	F	C	C
FLEGO ENZO	F	F	F
FOLENA PIETRO	F	F	
FORLEO FRANCESCO	F	F	F
FORMENTI FRANCESCO	F	F	F
FORMICA RINO	F	F	
FORMIGONI ROBERTO	F	F	F
FORTUNATO GIUSEPPE	F	F	F
FOSCHI FRANCO	M	M	M
FOTI LUIGI	F		
FRACANZANI CARLO	F	F	F
FRAGASSI RICCARDO	F	F	F
FRASSON MARIO	F	F	F
FREDDA ANGELO	F	F	F
FRONTINI CLAUDIO	F	F	F
FRONZA CREPAZ LUCIA	F	F	F
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	F	F	F
GALANTE SEVERINO	F	F	
GALASSO ALFREDO	F		
GALASSO GIUSEPPE	F	F	
GALBIATI DOMENICO	F	F	
GALLI GIANCARLO	F	F	F
GAMBALE GIUSEPPE	F		
GARSIO BEPPE	F		
GARGANI GIUSEPPE		F	F
GASPARI REMO	F	F	F
GASPAROTTO ISAIA	F	F	F
GASPARRI MAURIZIO	F	F	C
GELPI LUCIANO	F	F	F
GHEZZI GIORGIO	F		
GIANNOTTI VASCO	F	F	F
GIOVANARDI CARLO AMEDEO	F	F	F
GITTI TARCISIO	F	F	F







## XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1993

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3 ■		
	1	2	3
NICOLOSI RINO	F	F	F
NOMNE GIOVANNI	F	F	F
NOVELLI DIEGO	F		
NUCARA FRANCESCO	C		
NUCCI MAURO ANNA MARIA	F	F	F
NUCCIO GASPARRE	F		
OCCHETTO ACHILLE	F		
OCCHIPINTI GIANFRANCO	F	F	
OLIVERIO GERARDO MARIO	F	F	F
OLIVO ROSARIO	F	F	F
ONGARO GIOVANNI	F	F	F
ORGIANA BRNITO	F	F	
ORLANDO LEOLUCA	F		
OSTINELLI GABRIELE	F	F	F
PACIULLO GIOVANNI	F	F	F
PAGANELLI ETTORE	F	F	F
PAGANO SANTINO	F	F	F
PAGGINI ROBERTO	F		
PAISSAN MAURO	F		
PALADINI MAURIZIO	F	F	F
PALERMO CARLO	M	M	M
PANNELLA MARCO	F		
PAPPALARDO ANTONIO	F	F	F
PARIGI GASTONE	M	M	M
PARLATO ANTONIO	F	F	C
PASETTO NICOLA	F	F	C
PASSIGLI STEFANO	F	F	F
PATARINO CARMINE	F	F	C
PATRIA RENZO	F		
PATUELLI ANTONIO	F		
PECORARO SCANIO ALFONSO	F		
PELLICANI GIOVANNI	F	F	F
PELLICANO' GEROLAMO	F	F	F
PERABONI CORRADO ARTURO	F	F	F
PERANI MARIO	F	F	F
PERINEI FABIO	F	F	F
PERRONE ENZO	F	F	F
PETRINI PIERLUIGI	F	F	F



## XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1993

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3 ■		
	1	2	3
RODOTA' STEFANO	M	M	M
ROGNONI VIRGINIO	F	F	F
ROJCH ANGELINO	F	F	F
ROMANO DOMENICO	F	F	F
ROMEO PAOLO	F	F	
ROMITA PIER LUIGI	F	F	F
ROMCHI EDOARDO	F	F	
RONZANI GIANNI WILMER	F	F	F
ROSINI GIACOMO	F		
ROSITANI GUGLIELMO	F		
ROSSI ALBERTO	F	F	F
ROSSI LUIGI	F		
ROSSI ORESTE	F	F	F
ROTIROTI RAFFAELE	F		
RUSSO IVO	A	F	F
RUSSO RAFFAELE	F	F	
RUSSO SPENA GIOVANNI	F		
RUTELLI FRANCESCO	M	M	M
SACCONI MAURIZIO	M	M	M
SALERNO GABRIELE	F	F	F
SALVADORI MASSIMO	F	F	F
SARRESE NICOLAMARIA	F	F	F
SANGALLI CARLO	F	F	F
SANGIORGIO MARIA LUISA	F	F	F
SANGUINETI MAURO	F	F	F
SANNA ANNA	M	M	M
SANTORO ATTILIO	F		
SANTORO ITALICO	F	F	F
SANTUZ GIORGIO	F	F	F
SANZA ANGELO MARIA	F	F	F
SAPIENZA ORAZIO	F	F	F
SARETTA GIUSEPPE	F	F	F
SARRITZU GIANNI	A		
SARTORI MARCO FABIO	F	F	F
SARTORI MARIA ANTONIETTA	F	F	F
SARTORIS RICCARDO	F	F	F
SAVINO NICOLA	F		
SAVIO GASTONE	F	F	F

## XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1993

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3 ■		
	1	2	3
SBARBATI CARLETTI LUCIANA	F	F	F
SBARDELLA VITTORIO	F	F	F
SCALIA MASSIMO		A	A
SCARFAGNA ROMANO	F		
SCARLATO GUGLIELMO	F	F	F
SCAVONE ANTONIO	F	F	F
SCOTTI VINCENZO	C	F	F
SENESE SALVATORE	F	F	F
SERAFINI ANNA MARIA	F	F	F
SERRA GIANNA	F	F	F
SERRA GIUSEPPE	F	F	F
SESTERO GIANOTTI MARIA GRAZIA	F		
SGARBI VITTORIO	A	F	F
SILVESTRI GIULIANO	F	F	F
SITRA GIANCARLO	F	F	F
SODDU PIETRO	F	F	F
SOLAROLI BRUNO	F	F	F
SOLLAZZO ANGELINO			F
SORICE VINCENZO	F		
SORIERO GIUSEPPE	F	F	F
SOSPISI NINO	F	F	C
SPERANZA FRANCESCO	F	F	C
SPINI VALDO	M	M	M
STANISCIÀ ANGELO	F	F	F
STERPA EGIDIO	F		
STORNELLO SALVATORE	F	F	
STRADA RENATO	F	F	F
SUSI DOMENICO	F		
TABACCI BRUNO	F	F	
TANCREDI ANTONIO	F		
TARABINI EUGENIO	F	F	F
TASSI CARLO	F	A	C
TASSONE MARIO	F	F	
TATARELLA GIUSEPPE	F	F	C
TATTARINI FLAVIO	F	F	F
TRALDI GIOVANNA MARIA	F	F	F
TEMPESTINI FRANCESCO	F		
TERZI SILVESTRO	F	F	F

## XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1993

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3 ■										
	1	2	3								
TESTA ANTONIO	F										
TESTA ENRICO	F	F									
TIRABOSCHI ANGELO	F	F	F								
TISCAR RAFFAELE	A	F	F								
TOGNOLI CARLO	F	F	F								
TORCHIO GIUSEPPE	F	F	F								
TORTORELLA ALDO	F	F	F								
TRABACCHINI QUARTO	M	M	M								
TRAPPOLI FRANCO	A	F	F								
TRIPODI GIROLAMO	F	F	C								
TRUPIA ABATE LALLA	F	F	F								
TUFFI PAOLO	F	F	F								
TURCI LANFRANCO	F	F	F								
TURCO LIVIA	F	F									
TURRONI SAURO		C	C								
URSO SALVATORE	F	F									
VALENSISE RAFFAELE	F	F	C								
VANNONI MAURO	F										
VARRIALE SALVATORE	F	F	F								
VELTRONI VALTER	F										
VENDOLA NICHI	F										
VIGNERI ADRIANA	F	F	F								
VISANI DAVIDE	F	F	F								
VISCARDI MICHELE	F	F	F								
VISENTIN ROBERTO	M	M	M								
VITI VINCENZO	F	F	F								
VITO ELIO	F	F	F								
VOZZA SALVATORE	F	F	F								
WIDMANN JOHANN GEORG	F	F	F								
ZAGATTI ALFREDO	F	F	F								
ZAMBON BRUNO	F	F	F								
ZAMPIERI AMEDEO	F	F	F								
ZANFERRARI AMBROSO GABRIELLA	F	F	F								
ZANONE VALERIO	F	F	F								
ZARRO GIOVANNI	F	F	F								
ZAVETTIERI SAVERIO	F										
ZOPPI PIETRO	F	F	F								

---

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1993

---

abete grafica s.p.a.  
Via Prenestina, 683  
00155 - Roma